

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO I - NORME GENERALI .....</b>  | <b>3</b>  |
| Capo I Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai docenti per incarichi esterni e per il conferimento di incarichi a soggetti esterni ..... | 3         |
| Articolo 1 - Autorizzazione per incarichi esterni retribuiti ex D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni.....   | 3         |
| Articolo 2 - Autorizzazione per incarichi da conferire a soggetti esterni ex D.Lgs 165/2001 .....   | 3         |
| Articolo 3 - Rinvio.....  | 4         |
| Capo II Incompatibilità e attività libere o autorizzate .....   | 4         |
| Articolo 4 - Regime delle incompatibilità .....   | 4         |
| Capo III Impegno orario.....  | 5         |
| Articolo 5 - Articolazione dell'impegno didattico .....   | 5         |
| Articolo 6 - Scelta del regime di impegno e rendicontazione impegno orario nei progetti di ricerca .....  | 6         |
| Capo IV Valutazione delle attività .....  | 6         |
| Articolo 7 - Valutazione.....   | 7         |
| Capo V Divieto di chiamata di parenti e affini .....  | 7         |
| Articolo 8 - Divieto di chiamata.....   | 7         |
| Capo VI Afferenza .....   | 7         |
| Articolo 9 - Afferenza e supervisione.....  | 7         |
| <b>Titolo I - Professori e ricercatori di ruolo e professori a tempo determinato.....</b>   | <b>7</b>  |
| Capo I Professori e ricercatori di ruolo .....  | 7         |
| Articolo 10 - Ambito e principi ispiratori .....  | 7         |
| Articolo 11 - Reclutamento .....  | 8         |
| Articolo 12 - Valutazione delle attività .....  | 8         |
| Articolo 13 - Rinvio.....   | 8         |
| Capo II Professori straordinari a tempo determinato.....  | 8         |
| Articolo 14 - Ambito, definizione e attività.....   | 8         |
| Articolo 15 - Convenzioni .....   | 8         |
| Articolo 16 - Reclutamento mediante procedura di valutazione comparativa.....   | 9         |
| Articolo 17 - Durata, compenso e regime di impegno .....  | 9         |
| Articolo 18 - Valutazione delle attività e rinnovo .....  | 10        |
| Articolo 19 - Rinvio.....   | 10        |
| <b>Titolo II - PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO IN REGIME DI DOPPIA AFFILIAZIONE 10</b>  |           |
| Articolo 20 - Definizione.....  | 10        |
| Articolo 21 - Convenzioni .....   | 10        |
| Articolo 22 - Valutazione delle attività e rinnovo .....  | 11        |
| Articolo 23 - Rinvio.....   | 11        |
| <b>Titolo III - VISITING RESEARCH FELLOW E VISITING PROFESSOR.....</b>  | <b>12</b> |
| Articolo 24 - Definizione.....  | 12        |
| Articolo 25 - Reclutamento .....  | 12        |
| Articolo 26 - Procedura di valutazione comparativa.....   | 12        |
| Articolo 27 - Inquadramento, compenso e contratto .....   | 13        |
| Articolo 28 - Valutazione delle attività .....  | 13        |
| Articolo 29 - Rinvio.....   | 13        |
| <b>Titolo IV - ASSISTANT PROFESSOR E POST DOCTORAL FELLOW.....</b>  | <b>14</b> |
| Capo I Norme generali .....   | 14        |
| Articolo 30 - Definizione e attività.....   | 14        |
| Articolo 31 - Reclutamento .....  | 14        |
| Articolo 32 - Valutazione delle attività.....   | 15        |
| Articolo 33 - Rinvio.....   | 15        |
| Capo II Assistant professor – ricercatori a tempo determinato (ex. art. 24, L 240/2010) .....   | 15        |
| Articolo 34 - Procedura di valutazione comparativa.....   | 15        |
| Articolo 35 - Contratto e compenso .....  | 19        |

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| Capo III | Assistant professor – assegni di ricerca (ex. Art. 22 L 240/2010) o collaborazioni alla ricerca ...  | 20        |
|          | Articolo 36 - Procedura di valutazione comparativa.....  | 20        |
|          | Articolo 37 - Contratto e compenso .....   | 24        |
| Capo IV  | Post doctoral fellow.....  | 24        |
|          | Articolo 38 - Procedura di valutazione comparativa.....  | 24        |
|          | Articolo 39 - Contratto e compenso .....   | 27        |
|          | <b>Titolo V - ALTRE FIGURE PER ATTIVITÀ DI RICERCA .....</b>   | <b>28</b> |
| Capo I   | Borse a progetto .....   | 28        |
|          | Articolo 40 - Definizione e attività.....  | 28        |
|          | Articolo 41 - Reclutamento .....   | 28        |
|          | Articolo 42 - Inquadramento, compenso, durata .....  | 29        |
|          | Articolo 43 - Report annuale e finale .....  | 30        |
| Capo II  | Research collaborators.....  | 30        |
|          | Articolo 44 - Definizione.....   | 30        |
|          | Articolo 45 - Reclutamento .....   | 30        |
|          | Articolo 46 - Procedura di valutazione comparativa.....  | 30        |
|          | Articolo 47 - Inquadramento, compenso e contratto.....   | 32        |
|          | Articolo 48 - Report annuale e finale .....  | 32        |
|          | Articolo 49 - Rinvio.....  | 32        |
| Capo III | Research Assistant.....  | 32        |
|          | Articolo 50 - Definizione.....   | 33        |
|          | Articolo 51 - Proposta e affidamento .....   | 33        |
|          | Articolo 52 - Contratto e compenso .....   | 33        |
|          | Articolo 53 - Rinvio.....  | 33        |
| Capo IV  | Senior tutor.....  | 33        |
|          | Articolo 54 - Definizione.....   | 33        |
|          | Articolo 55 - Proposta e affidamento .....   | 34        |
|          | Articolo 56 - Contratto e compenso .....   | 34        |
|          | Articolo 57 - Rinvio.....  | 34        |
|          | <b>Titolo VI - LECTURER E TEACHING ASSISTANT .....</b>   | <b>34</b> |
|          | Articolo 58 - Definizione e attività.....  | 34        |
|          | Articolo 59 - Affidamento di singoli corsi o moduli .....  | 35        |
|          | Articolo 60 - Affidamento previa selezione .....   | 36        |
|          | Articolo 61 - Affidamenti ad esperti di chiara fama .....  | 37        |
|          | Articolo 62 - Rinvio e deroghe.....  | 37        |
|          | <b>Titolo VII - SPEAKER PER SEMINARI ED EVENTI.....</b>  | <b>38</b> |
|          | Articolo 63 - Definizione e attività.....  | 38        |
|          | Articolo 64 - Tipologia degli incarichi, Individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi, compenso.....                             | 38        |
|          | Articolo 65 - Affidamenti ad esperti di chiara fama .....  | 39        |
|          | Articolo 66 - Rinvio.....  | 39        |
|          | <b>Titolo VIII - INCARICHI DI RESPONSABILITÀ E DELEGATI DEL DIRETTORE .....</b>  | <b>39</b> |
| Capo I   | Responsabili delle Aree di Ricerca e delle Research Units, Responsabili scientifici e Responsabili scientifici di progetti di ricerca..... | 39        |
|          | Articolo 67 - Definizione e nomina .....   | 39        |
| Capo II  | Delegati del Direttore.....  | 40        |
|          | Articolo 68 - Definizione e attività.....  | 40        |
|          | Articolo 69 - Conferimento e revoca .....  | 40        |
|          | <b>Titolo IX - ALTRE FIGURE.....</b>   | <b>40</b> |
| Capo I   | Guest Scholars .....   | 40        |
|          | Articolo 70 - Definizione e attività.....  | 40        |
|          | Articolo 71 - Individuazione del collaboratore.....  | 40        |
|          | Articolo 72 - Contratto.....   | 40        |

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

#### **Capo I Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai docenti per incarichi esterni e per il conferimento di incarichi a soggetti esterni**

##### **Articolo 1 - Autorizzazione per incarichi esterni retribuiti ex D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni**

1. Il presente articolo disciplina l'autorizzazione per incarichi esterni relativa a professori e ricercatori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato e *Assistant Professor* assunti con contratto di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno.
2. Sono oggetto di autorizzazione tutti gli incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, tra cui funzioni didattiche e di ricerca o compiti istituzionali e gestionali conferiti da enti pubblici o privati, che non rientrino nelle esclusioni previste dall'articolo 53 comma 6 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 6 comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o da altre norme vigenti.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'ufficio competente tramite apposita modulistica entro e non oltre quindici giorni dall'inizio previsto per l'attività. La richiesta deve indicare:
  - a. Dati del soggetto committente (denominazione, CF/P.IVA, natura giuridica, indirizzo, referente);
  - b. l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'incarico (periodo, luogo, durata, tipologia contrattuale);
  - c. la dichiarazione che l'incarico da autorizzare consente il corretto adempimento dei compiti istituzionali e che non si determinano situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale con l'università di appartenenza;
  - d. il compenso lordo previsto o presunto.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore previo accertamento circa l'assenza di incompatibilità, in diritto e/o in fatto, con lo svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente, di detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate da IMT, ovvero di conflitto, anche potenziale, con le attività o i fini istituzionali dell'Istituto.

##### **Articolo 2 - Autorizzazione per incarichi da conferire a soggetti esterni ex D.Lgs 165/2001**

1. **SOGGETTI INTERESSATI:** professori e ricercatori di ruolo afferenti a Istituzioni Universitarie inserite nel sistema universitario italiano e dipendenti della pubblica amministrazione (ad eccezione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e di altri dipendenti pubblici cui sia consentito lo svolgimento di attività libero professionali da disposizioni speciali) ai quali l'Istituto intenda conferire incarichi retribuiti per attività di didattica e/o di ricerca.
2. **OGGETTO:** tutti gli incarichi retribuiti, che non rientrino nelle esclusioni previste dall'art. 53 d.Lgs 165/2001 e dall'art. 6 comma 10 della legge 240 del 2010 o da altre norme vigenti in materia.
3. **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:** l'autorizzazione deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza da parte del dipendente interessato all'incarico o, in alternativa, da parte dell'Istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza dell'autorizzazione il conferimento non può avvenire, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di silenzio assenso.

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

### Articolo 3 - Rinvio

- Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si rinvia all'art. 53 del D.lgs 30 marzo 2001 n 165, alla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e alla normativa vigente in materia.

## Capo II Incompatibilità e attività libere o autorizzate

### Articolo 4 - Regime delle incompatibilità

- La tabella di seguito riportata illustra le incompatibilità nelle attività dei soggetti di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento.

**Tabella**

| ATTIVITA'  | Professore e ricercatore di ruolo, Professori straordinari a tempo determinato e Assistant Professor inquadrati come ricercatori a tempo determinato in regime di TEMPO PIENO | Professore e ricercatore di ruolo, Professori straordinari a tempo determinato e Assistant Professor inquadrati come ricercatori a tempo determinato in regime di TEMPO DEFINITO |
|--|---|--|
| ESERCIZIO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA<br>E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei criteri definiti dal DM 10 agosto 2011, n. 168.  | INCOMPATIBILE   | INCOMPATIBILE  |
| ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE<br>Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240<br><br>- attività di valutazione e di referaggio;<br>- lezioni e seminari di carattere occasionale;<br>- attività di collaborazione scientifica e di consulenza;<br>- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;<br>- attività pubblicistiche ed editoriali;<br>- la collaborazione a giornali, riviste o simili;<br>- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;<br>- la partecipazione a conferenze, convegni e seminari;<br>- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;<br>- gli incarichi per lo svolgimento dei quali il | LIBERA nel rispetto degli obblighi istituzionali  |  |

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

|   |  |  |
|---|--|--|
| dipendente è posto in posizione di aspettativa o fuori ruolo;<br>- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;<br>- gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. |  |  |
| - funzioni didattiche e di ricerca;<br>- compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati.   | <b>PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE</b> che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali<br><br><b>CONDIZIONI NECESSARIE:</b><br>- l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza<br>- gli enti privati devono essere senza scopo di lucro<br>- l'attività non deve rappresentare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza. | <b>CONDIZIONI NECESSARIE:</b><br>- l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza<br><b>LIBERA</b> qualora svolta presso enti pubblici o privati italiani.<br><b>PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE</b> , che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali qualora sia svolta presso università o enti di ricerca esteri ai sensi del comma 12 dell'art. 6 legge 30 dicembre 2010, n. 240. |

### Capo III Impegno orario

#### Articolo 5 - Articolazione dell'impegno didattico

| <b>CATEGORIA</b>   | <b>REGIME DI TEMPO PIENO</b>  | <b>REGIME DI TEMPO DEFINITO</b>   | <b>FONTE NORMATIVA</b>  |
|--|---|---|---|
| Professore di ruolo e professore straordinario a tempo determinato   | I professori sono tenuti a riservare annualmente non meno di 350 ore all'impegno didattico  | I professori sono tenuti a riservare annualmente non meno di 250 ore all'impegno didattico.   | Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6 e legge 4 novembre 2005 n. 230 art. 1 comma 16 |
| Assistant Professor (inquadriati come ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240) | L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli allievi è pari a 350 ore | L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli allievi è pari a 200 ore. Il regime di tempo definito è previsto | Art. 24 legge 30 dicembre 2010 n. 240   |

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | solo per i titolari di contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a), L. 240/2010 |   |
| Assistant Professor (inquadri come ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 230 del 2005) | I ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. n. 230/2005 possono riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli allievi fino ad un massimo di 350 ore | Art 1 comma 14 legge 230/2005   |   |
| Assistant professor (titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240)             | Fino a un massimo di 60 ore di attività didattica frontale, secondo quanto previsto nel contratto.  | Regolamento contratto   | e |
| Assistant Professor (contratto di collaborazione nell'ambito di un progetto)   | La quantificazione delle ore e la tipologia di impegno didattico dipende dalla natura del progetto assegnato.   | Regolamento contratto   | e |
| Post-doctoral fellow (titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240)            | Fino a un massimo di 60 ore di attività didattica frontale, secondo quanto previsto nel contratto   | Regolamento contratto   | e |
| Post doctoral fellow (contratti di collaborazione nell'ambito di un progetto)  | La quantificazione delle ore e la tipologia di impegno didattico dipende dalla natura del progetto assegnato.   | Regolamento contratto   | e |
| Research collaborator (titolari di contratti di collaborazione o assegni di ricerca)                                       | Fino a un massimo di 60 ore di attività didattica frontale, secondo quanto previsto nel contratto.  | Regolamento contratto   | e |

Per la definizione dell'impegno didattico e delle attività che lo integrano ivi inclusa la didattica frontale, nonché per le modalità di rilevazione e le riduzioni si rimanda alla normativa vigente in materia e allo specifico regolamento di IMT.

### **Articolo 6 - Scelta del regime di impegno e rendicontazione impegno orario nei progetti di ricerca**

1. **REGIME DI IMPEGNO:** la scelta del regime di impegno è effettuata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
2. **MONTE ORE:** ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno orario dei professori di ruolo e per i ricercatori di ruolo è fissato in 1500 ore di lavoro annue per il regime a tempo pieno e 750 per il regime a tempo definito.

## **Capo IV Valutazione delle attività**

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 7 - Valutazione**

1. La valutazione delle attività dei soggetti di cui al presente regolamento, anche ai fini di eventuali rinnovi o proroghe contrattuali e di quanto previsto dall'art. 6 commi 7, 8 e 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, è effettuata secondo le modalità previste da apposito regolamento.

### **Capo V Divieto di chiamata di parenti e affini**

#### **Articolo 8 - Divieto di chiamata**

1. Non possono essere chiamati quali professore di prima e seconda fascia coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità (come definito dagli artt. 74 e seguenti del codice civile) fino al quarto grado compreso, con un professore dell'Istituto ovvero con il Direttore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto.
2. I medesimi soggetti non possono essere titolari di assegni di ricerca e contratti a qualsiasi titolo con l'Istituto.

### **Capo VI Afferenza**

#### **Articolo 9 - Afferenza e supervisione**

1. I soggetti di cui al presente Regolamento sono incardinati in un'Area di Ricerca, afferiscono a una Research Unit prevalente e svolgono la loro attività sotto la supervisione di un responsabile scientifico, identificato nel contratto.
2. Qualora il soggetto sia reclutato su fondi specifici, il responsabile scientifico coincide con il responsabile del fondo; in caso diverso il responsabile scientifico coincide con il responsabile della Research Unit di afferenza prevalente.

## **Titolo I - PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO E PROFESSORI A TEMPO DETERMINATO**

### **Capo I Professori e ricercatori di ruolo**

#### **Articolo 10 - Ambito e principi ispiratori**

1. **AMBITO:** il presente Capo si riferisce ai professori e ricercatori di cui all'art. 1, comma 1 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. **PRINCIPI ISPIRATORI:** la definizione dei profili e le modalità di reclutamento dei soggetti di cui al presente titolo devono assicurare la generalità e l'ampia contendibilità dei profili e, più in generale, la conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE).

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 11 - Reclutamento**

1. **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:** il documento di programmazione triennale stabilisce la dotazione organica dei professori e ricercatori di ruolo.
2. **RECLUTAMENTO:** le procedure di reclutamento del corpo docente sono definite dalla Policy per il reclutamento dei professori e ricercatori a tempo indeterminato e in apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. **CHIAMATA:** il Direttore, dispone la chiamata, su delibera del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Consiglio Accademico (con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1 lettera e) della l. 30 dicembre 2010, n. 240).

### **Articolo 12 - Valutazione delle attività**

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori e i ricercatori di ruolo devono presentare con cadenza triennale una relazione in lingua inglese sulle attività svolte, come definito dai regolamenti di IMT in materia.

### **Articolo 13 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al DPR 11 luglio 1980 n. 382, alla l. 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente in materia, oltre che ai regolamenti di IMT.

## **Capo II Professori straordinari a tempo determinato**

### **Articolo 14 - Ambito, definizione e attività**

1. **AMBITO:** il presente Capo disciplina il reclutamento dei professori straordinari a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
2. **DEFINIZIONE:** i professori straordinari a tempo determinato sono soggetti che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale chiamati a svolgere attività di ricerca e didattica presso l'Istituto, nell'ambito di specifici programmi di ricerca, sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati.
3. **TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E ATTIVITA':** il trattamento giuridico ed economico e le attività dei professori straordinari sono le medesime previste per i professori ordinari, ferme restando eventuali specificità previste dal programma di ricerca o dal contratto di lavoro.

### **Articolo 15 - Convenzioni**

1. **CONVENZIONI:** le convenzioni di cui all'articolo precedente sono approvate e sottoscritte dal Direttore su proposta o sentito il parere della struttura di ricerca interessata.



## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 16 - Reclutamento mediante procedura di valutazione comparativa**

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è indetta, nei limiti della disponibilità di bilancio e previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i, con bando emanato dal Direttore che deve contenere:
  - il profilo per il quale si apre la selezione;
  - il programma di ricerca e la convenzione nel cui ambito è previsto il reclutamento;
  - le modalità e i termini di presentazione delle domande;
  - le specifiche modalità di selezione e i criteri di valutazione;
  - i requisiti richiesti per la partecipazione, il settore concorsuale e la definizione di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito).
2. **FORME DI PUBBLICITÀ:** l'avviso redatto in italiano e in versione sintetica in inglese, è pubblicato all'Albo on line, sulla pagina web dedicata di IMT e sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale "Concorsi ed esami" in versione sintetica, fatte salve ulteriori forme di pubblicità se previste dalla convenzione o dalla normativa vigente.
3. **SELECTION COMMITTEE:** il Direttore nomina con proprio decreto il Selection Committee composto dal Direttore, che lo presiede, o da un suo delegato e da ulteriori due o quattro membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere o esperti di comprovata qualificazione all'interno della comunità scientifica internazionale. Il decreto del Direttore relativo alla nomina del Selection Committee è pubblicato all'Albo on line dell'Istituto e sulla pagina web dedicata.
4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** i candidati devono allegare alla domanda il curriculum della propria attività scientifica e didattica con indicazione delle pubblicazioni e delle principali esperienze di gestione di attività di ricerca, nonché la documentazione che intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, tra cui i testi di cinque pubblicazioni selezionate e i nominativi di tre referees.
5. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** la selezione avviene in base a procedura di valutazione comparativa per titoli con criteri di valutazione definiti nel bando. E' sempre richiesta l'ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Tra i criteri di valutazione potranno essere considerati anche gli indicatori bibliometrici come definiti negli appositi regolamenti di IMT.
6. **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA:** il Selection Committee redige una relazione motivata sul lavoro di valutazione comparativa sui candidati e la sottopone al Direttore, che approva gli atti. L'esito della procedura viene pubblicato nell'Albo on line di IMT e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
7. **STIPULA DEL CONTRATTO:** il Direttore, a seguito della stipula della convenzione di cui all'art. 11, procede alla stipula del contratto, che include eventuali obblighi correlati allo svolgimento dello specifico programma di ricerca (ad es. valutazioni periodiche, specifiche attività).

### **Articolo 17 - Durata, compenso e regime di impegno**

1. **DURATA DELL'INCARICO:** l'incarico è conferito per un periodo massimo iniziale di tre anni, rinnovabile fino a un massimo complessivo di sei anni, previo rinnovo della convenzione.
2. **COMPENSO:** il trattamento giuridico ed economico è corrispondente a quello dei professori ordinari, con eventuale integrazione economica, ove prevista dalla convenzione.
3. **REGIME DI IMPEGNO ORARIO:** il regime di impegno, di norma a tempo pieno, è definito nel bando e corrisponde a quello dei professori ordinari.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 18 - Valutazione delle attività e rinnovo**

1. I professori straordinari devono presentare con cadenza annua e, in ogni caso, entro sei mesi prima della scadenza del contratto, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte. Nel caso in cui tra la relazione annua e la relazione finale intercorra un periodo inferiore all'anno, la relazione riferita all'ultimo anno viene sostituita dalla relazione finale.
2. RINNOVO O PROROGA: entro quattro mesi dalla scadenza del contratto, sulla base dell'esito positivo della valutazione finale, come definito da apposito Regolamento, è facoltà del Direttore, previo parere del Responsabile scientifico del programma di ricerca, nei limiti della disponibilità di bilancio e previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i disporre, con proprio provvedimento, il rinnovo del contratto, previa stipula di una nuova convenzione.

### **Articolo 19 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rinvia all'art. 1 comma 12 della l. 4 novembre 2005 n. 230 e alla l. 30 dicembre 2010, n. 240.

## **Titolo II - PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO IN REGIME DI DOPPIA AFFILIAZIONE**

### **Articolo 20 - Definizione**

1. SOGGETTI COINVOLTI: professori e ricercatori di ruolo.
2. DEFINIZIONE: si intende "regime di doppia affiliazione", ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 11 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 e dal D.M. 26 aprile 2011, n. 167, la possibilità per i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno, di svolgere attività di didattica e di ricerca anche presso un ateneo diverso da quello in cui prestano servizio, sulla base di una convenzione tra i due enti finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse che stabilisce le modalità di ripartizione dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno di ciascuno di essi. Fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca, la stessa disciplina si applica anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca.

### **Articolo 21 - Convenzioni**

1. TIPOLOGIE DI CONVENZIONI:
  - a. Docenti e ricercatori di ruolo presso altri Atenei/Enti in doppia affiliazione con IMT: le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore, accertata la disponibilità di bilancio e previa approvazione del/i Centro/i di Responsabilità competente/i.
  - b. Docenti e ricercatori di ruolo presso IMT in doppia affiliazione con altri Atenei/Enti: le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore, previo parere favorevole del Consiglio Accademico.E' sempre necessario il consenso espresso del soggetto interessato.
2. DURATA: le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

3. RECESSO: ciascuna delle due parti può recedere unilateralmente dalle convenzioni di cui al presente articolo per sopravvenuti mutamenti delle esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n 270.
4. Nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo/ente diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o il ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito, le convenzioni sono soggette a risoluzione ipso iure. In entrambi i casi gli effetti si producono a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.
5. INCOMPATIBILITA': per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.
6. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n 270.
7. Le convenzioni stabiliscono:
  - a. le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
  - b. le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso uno dei due enti, che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
  - c. la modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca;
  - d. le modalità di copertura assicurativa degli interessati e gli obblighi degli stessi in materia di sicurezza prevenzione e salute ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
  - e. ogni altro elemento ritenuto utile a specificare diritti e obblighi dei soggetti interessati o i rapporti tra gli enti.
8. Le convenzioni attestano altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.
9. RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA': ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno di ciascuno di essi.

### **Articolo 22 - Valutazione delle attività e rinnovo**

1. I soggetti di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) devono presentare con cadenza annua, salvo diverse disposizioni contenute nella convenzione, e, in ogni caso, entro sei mesi prima della scadenza della convenzione, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.
2. Nel caso in cui tra la relazione annua e la relazione finale intercorra un periodo inferiore all'anno, la relazione riferita all'ultimo anno viene sostituita dalla relazione finale.
3. RINNOVO O PROROGA: entro quattro mesi dalla scadenza della convenzione, sulla base dell'esito positivo della valutazione finale per i soggetti di cui all'art. 18 comma 1 lettera a), è facoltà del Direttore disporre, con le medesime modalità previste dall'art. 18 comma 1, il rinnovo della doppia affiliazione, previa stipula di una nuova convenzione.

### **Articolo 23 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo si fa rinvio all'art. 6 comma 11 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e al DM 26 aprile 2011, n. 167.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Titolo III - VISITING RESEARCH FELLOW E VISITING PROFESSOR**

#### **Articolo 24 - Definizione**

1. **DEFINIZIONE:** i Visiting Research fellow/professor sono soggetti cui vengono conferiti incarichi per lo svolgimento di specifiche e qualificate attività di ricerca, anche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi.

#### **Articolo 25 - Reclutamento**

1. **MODALITA':** il reclutamento avviene tramite una procedura di valutazione comparativa per soli titoli.
2. **PROGETTI DI RICERCA:** se l'assunzione avviene nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea (ad esempio: azioni Marie Curie) o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, nonché nell'ambito di progetti di ricerca nazionali (es: FIRB), è possibile derogare alle disposizioni con riferimento alle modalità di reclutamento, ai requisiti richiesti ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al rinnovo, nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi.

#### **Articolo 26 - Procedura di valutazione comparativa**

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è indetta con un bando di selezione emanato dal Direttore che contiene i seguenti elementi:
  - a. la definizione delle attività di ricerca da svolgere in relazione alle esigenze delle Aree di ricerca/Research Unit e/o a specifici progetti di ricerca;
  - b. i requisiti specifici richiesti dalla posizione in oggetto;
  - c. il numero di posizioni;
  - d. l'inquadramento contrattuale e l'importo, indicato entro un range che sarà poi determinato dal Direttore al termine della selezione in relazione alla seniority del candidato;
  - e. la durata dell'incarico;
  - f. i criteri di valutazione delle candidature;
  - g. le modalità e il termine entro il quale i candidati possono presentare la propria candidatura;
  - h. ogni altro elemento ritenuto utile in relazione al profilo.
2. **FORME DI PUBBLICITA':** l'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo on line di IMT e sul sito di IMT nella sezione dedicata.
3. **SELECTION COMMITTEE:** il Selection Committee è nominato dal Direttore ed è composto dal Direttore, o suo delegato appositamente nominato e da altri due membri, docenti provenienti da università italiane ed estere o esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale
4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare obbligatoriamente:
  - a. Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica;

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- b. Titolo di studio e posizione lavorativa: le informazioni relative al proprio titolo di studio e alla propria posizione lavorativa attuale;
  - c. Allegati: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e/o attività scientifiche svolte, nonché, ove richiesto, eventuali draft per progetti di ricerca.
5. **REQUISITI DI AMMISSIONE:** sono ammessi a partecipare alle selezioni i laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca prevista.
  6. Il bando può prevedere quale requisito obbligatorio, ai fini del conferimento dell'incarico, il possesso del titolo di dottore di ricerca. In assenza di tale disposizione, il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale.
  7. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, ciascun Selection Committee definisce i criteri di valutazione, tra cui possono esservi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - a. rilevanza dei profili dei candidati rispetto alle attività di ricerca determinati nel bando;
    - b. ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
  8. **GRADUATORIA FINALE:** il Selection Committee formula un giudizio complessivo su ciascun candidato e redige la graduatoria finale.
  9. **APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA':** il Direttore approva gli atti ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo on line, e nell'apposita sezione dedicata sul sito di IMT. Le graduatorie restano valide per un periodo di 12 mesi.

### **Articolo 27 - Inquadramento, compenso e contratto**

1. **CONTRATTO:** IMT stipula con i soggetti di cui al presente titolo un contratto di lavoro autonomo (si veda TITOLO XII, TAB 1). Il contratto, stipulato dal Direttore, deve specificare durata luogo, oggetto della prestazione, nonché la categoria funzionale di appartenenza e deve contenere un'apposita clausola che, nel caso in cui tale collaborazione sia finanziata con fondi provenienti da finanziatori esterni e legati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, autorizzi IMT, qualora vengano meno i finanziamenti, a recedere dal contratto, con corresponsione al collaboratore del compenso relativo all'attività svolta fino al momento del recesso.
2. **COMPENSO E CATEGORIA FUNZIONALE:** il compenso lordo contrattuale, entro limiti stabiliti nel bando, e l'appartenenza alla Categoria Funzionale Visiting Research Fellow o Visiting Professor sono definiti dal Direttore in relazione alla seniority del candidato.

### **Articolo 28 - Valutazione delle attività**

1. **REPORT ANNUALE E FINALE - DEFINIZIONE:** Visiting Research Fellow/Professor presentano con cadenza annua e, in ogni caso, entro un mese prima della scadenza del contratto, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.

### **Articolo 29 - Rinvio**

1. **CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI:** i contratti di cui al presente capo non sono soggetti, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f-bis della legge 4 gennaio 1994, n. 20.
2. **RINVIO:** Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, in particolare all'art. 2222 c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo.

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

### Titolo IV - ASSISTANT PROFESSOR E POST DOCTORAL FELLOW

#### Capo I Norme generali

#### Articolo 30 - Definizione e attività

1. **DEFINIZIONE E ATTIVITA'**: gli Assistant Professor e i Post Doctoral Fellow sono soggetti assunti a tempo determinato chiamati a svolgere le attività indicate nel comma 3 del presente articolo.
2. **PRINCIPI ISPIRATORI**: la definizione dei profili e le modalità di reclutamento dei soggetti di cui al presente titolo devono assicurare la generalità e l'ampia contendibilità dei profili e, più in generale, la conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE).

| ATTIVITA'   | OBIETTIVI  |
|---|--|
| Attività di ricerca   | Svolgere le attività assegnate all'interno del progetto, se previste.<br>Contribuire all'attività della Research Unit e della Research Area di appartenenza.<br>Pubblicare i risultati della propria attività di ricerca su riviste peer reviewed.<br>Presentare risultati innovativi nell'ambito della propria attività scientifica in pubblicazioni, convegni, seminari, workshop di rilevanza nazionale e internazionale in coerenza con le linee di ricerca dell'Istituto, dell'Area di Ricerca e della Research Unit afferenza prevalente e con il progetto di ricerca, ove presente. |
| Attività di tutoraggio in favore degli allievi dell'Istituto  | Garantire un'adeguata qualità di tutoraggio e supervisione in favore degli allievi tramite un contributo diretto allo sviluppo dei percorsi formativi e dei progetti di ricerca degli allievi.   |
| Attività didattica  | Garantire un alto livello qualitativo della didattica in coerenza con gli obiettivi dell'Istituto e de singoli programmi di studio.  |
| Partecipare attivamente e contribuire allo sviluppo delle attività di valorizzazione della ricerca dell'Istituto. | Partecipare e organizzare o contribuire all'organizzazione delle seguenti attività: conferenze, selezioni e reclutamento, seminari, accordi con altre istituzioni, fundraising   |

#### Articolo 31 - Reclutamento

1. **MODALITA'**: il reclutamento è effettuato mediante procedure di valutazione comparativa organizzate a livello internazionale, nel rispetto dei principi ispiratori di cui al comma 2 dell'articolo 31.
2. **PROGETTI DI RICERCA**: se l'assunzione avviene nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea (ad esempio: azioni Marie Curie) o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, nonché nell'ambito di progetti di ricerca nazionali (es: FIRB), è possibile derogare alle disposizioni con riferimento alle modalità di reclutamento, ai requisiti richiesti ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al rinnovo, nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 32 - Valutazione delle attività**

1. Gli Assistant Professor devono presentare con cadenza annua e, in ogni caso, entro sei mesi prima della scadenza del contratto, anche al fine di un eventuale rinnovo del contratto, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.
2. Nel caso in cui tra la relazione annua e la relazione finale intercorra un periodo inferiore all'anno, la relazione riferita all'ultimo anno viene sostituita dalla relazione finale. I Post Doctoral Fellow devono presentare la sola relazione finale.
3. **CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AI 24 MESI:** nel caso di contratti di durata complessiva inferiore ai 24 mesi, deve essere consegnata la sola relazione finale.
4. **RINNOVO O PROROGA:** entro quattro mesi dalla scadenza del contratto, in relazione all'esito positivo della valutazione finale, come disciplinata da apposito Regolamento, è facoltà del Direttore, previo parere del responsabile scientifico, nei limiti della disponibilità di bilancio e previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i disporre, con proprio provvedimento, il rinnovo o la proroga dei contratti, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente. Nel caso di proroga di contratti per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L 30 dicembre 2010 n. 240, la proposta di proroga unitamente all'esito della valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Consiglio Accademico. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

### **Articolo 33 - Rinvio**

1. **CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI:** qualora con il soggetto sia stipulato un contratto di lavoro autonomo, tale contratto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera f-bis della legge 4 gennaio 1994, n. 20.
2. **RINVIO.** Per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

## **Capo II Assistant professor – ricercatori a tempo determinato (ex. art. 24, L 240/2010)**

### **Articolo 34 - Procedura di valutazione comparativa**

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è indetta con un bando, emanato dal Direttore, previa approvazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i, nei limiti di bilancio e secondo quanto definito nella programmazione triennale e deve contenere:
  - a. il numero delle posizioni;
  - b. il settore concorsuale e la definizione di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c. i requisiti richiesti per la partecipazione;
  - d. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
  - e. le fasi della selezione e i criteri di valutazione;
  - f. funzioni, diritti e doveri;
  - g. trattamento economico e previdenziale;
  - h. l'Area di ricerca e la Research Unit di afferenza prevalente.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

2. **FORME DI PUBBLICITÀ:** i bandi sono redatti in italiano e in versione sintetica in inglese. La versione italiana è pubblicata all'Albo on line e nella sezione apposita del sito di IMT e in forma sintetica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale "Concorsi ed esami", nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge. La versione in inglese è pubblicizzata su siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere e alla mobilità dei ricercatori. Le spese di divulgazione delle posizioni di Assistant Professor, anche nel caso in cui le posizioni vadano a gravare su fondi di progetto, sono a carico dei fondi generali di IMT.
3. **SELECTION COMMITTEE:** Il Direttore nomina con proprio decreto il Selection Committee, composto dal Direttore, che lo presiede, o da un suo delegato e da ulteriori due o quattro membri, con una presenza maggioritaria di docenti esterni all'ateneo e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. Il Direttore può altresì designare, quali membri aggiuntivi, ricercatori con il compito di coadiuvare le attività di valutazione del Selection Committee, fermo restando che la valutazione in senso proprio rimane di esclusiva competenza dei soli membri effettivi. L'assenza dei membri aggiuntivi non ostacola il regolare svolgimento delle attività del Selection Committee. Il decreto del Direttore relativo alla nomina del Selection Committee è pubblicato all'Albo on line e nella sezione dedicata del sito di IMT fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge. In caso di impedimento documentato di uno o più membri del Selection Committee, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.
4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** la domanda di partecipazione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura on line disponibile sul sito web di IMT.  
Nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente, pena esclusione:
  - a. **Dati anagrafici:** il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e il numero di un documento di identità in corso di validità.
  - b. **Titolo di studio:** le informazioni relative al proprio titolo di studio e i nominativi di tre referee con l'indicazione del loro ruolo, istituzione di appartenenza, relativo Sito web e indirizzo e-mail.
  - c. **Allegati:** alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte e un research paper che verrà presentato nel corso del Research Seminar di cui al comma 12 del presente articolo.
  - d. In sede di emanazione del bando è facoltà prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a 12, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, che verranno valutate in sede di valutazione dei titoli di cui al comma 8 del presente articolo.
  - e. **Research statement:** ai candidati è richiesto di compilare un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca.
  - f. Ai candidati è inoltre richiesto di indicare la data a partire dalla quale saranno disponibili per l'eventuale presa di servizio, il periodo di disponibilità (comunque non superiore a tre anni) e di comunicare se intendono partecipare agli incontri internazionali dedicati al placement dei ricercatori, ove esistenti per il Job market di riferimento.
  - g. Le lettere di referenza dei referee non sono obbligatorie per l'ammissione alla selezione ma sono considerate quali documenti valutabili dal Selection Committee nelle varie fasi.
5. **REQUISITI DI AMMISSIONE:** sono ammessi a partecipare alle selezioni coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Sono altresì ammessi i possessori di laurea specialistica e magistrale conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero, purché conseguano il titolo di dottore di ricerca entro la data della presa di servizio. Fino al 2015 la laurea specialistica o equivalente unitamente a un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure di selezione del presente titolo.
6. **MODALITA' DI SELEZIONE:**



## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- a. valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (come definiti nel comma successivo);
  - b. discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE: nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, il Selection Committee definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, i criteri di valutazione riferiti ai titoli e, più in generale, all'intera procedura di selezione. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente al significatività che esso assume in ordine alla quantità e qualità dell'attività svolta dal singolo candidato, anche avvalendosi di eventuali lettere di referenza, se pervenute entro la data prevista dal bando:
- a. dottorato di ricerca o equipollenti;
  - b. esperienza d'insegnamento universitario e di supervisione degli allievi;
  - c. documentata attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
  - d. esperienze di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
  - e. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
  - f. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - g. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  - h. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
  - i. capacità di organizzazione della ricerca;
  - j. generalità e rilevanza dei profili dei candidati.

La valutazione della produzione scientifica deve tener conto della consistenza complessiva della produzione scientifica, dell'intensità e della continuità temporale, nonché di:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica, anche tenendo conto delle pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlati;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo del medesimo a lavori in collaborazione.

Le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale:

- a. numero totale delle citazioni;
- b. numero medio delle citazioni per pubblicazione;
- c. "impact factor" totale;
- d. "impact factor" medio per pubblicazione.
- e. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Criteri standard per la valutazione del colloquio e del Research Seminar:

- a. rilevanza del profilo dei candidati e del profilo attitudinale e motivazionale rispetto al macro settore bandito e all'Area di Ricerca / Research Units all'interno del quale il candidato si inserirà.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

8. PRELIMINARY SHORT LIST: sulla base della valutazione dei titoli presentati, il Selection Committee individua i candidati ammessi al primo colloquio (interview) attraverso una preliminary shortlist. La preliminary shortlist nonchè il diario di svolgimento dell'interview sono pubblicati all'Albo On line e sulle pagine dedicate del sito di IMT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge. Viene ammessa alla fase successiva della selezione una quota compresa tra il 10 e il 20% dei candidati e comunque non inferiore a sei unità.
9. INTERVIEW: il primo colloquio, avente ad oggetto la discussione pubblica su titoli e produzione scientifica, si svolge, preferibilmente in occasione degli incontri internazionali dedicati al placement dei ricercatori, laddove esistano i cosiddetti "Job Market" del settore, ovvero in via telematica presso la sede di IMT. Il Selection Committee può decidere che l'interview di candidati residenti o domiciliati all'estero possa essere sostenuta in videoconferenza o con altra tecnologia che consenta l'identificazione visiva del candidato. In questo caso, la prova avviene previa identificazione visiva del candidato a cura del funzionario competente che controlla che il documento di identità esibito dal candidato sia conforme a quello detenuto in copia dall'amministrazione e ne conferma la validità. L'avvenuta identificazione è agli atti della selezione. E' cura del Responsabile del procedimento o dell'Ufficio incaricato del procedimento, acquisire dai candidati la copia del documento i cui estremi sono già stati indicati dal candidato all'atto della presentazione della domanda.
10. CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA: in occasione dei suddetti incontri internazionali, il Selection Committee può consentire a ulteriori candidati, con professionalità affini al profilo scientifico bandito, in considerazione dell'interesse manifestato nei confronti dell'Istituto e delle sue attività di partecipare alla selezione, sub condizione l'invio dei documenti di cui al comma 4 entro il termine definito dal Selection Committee, pena esclusione, e della verifica dei requisiti. Il Selection Committee provvede, prima della stesura della final shortlist, alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi con riserva secondo i criteri di cui al comma 7.
11. FINAL SHORTLIST: il Selection Committee, dopo aver concluso la fase della valutazione dei titoli e dell'interview relativa a tutti i candidati, inclusi quelli di cui al precedente punto 10, redige una final shortlist, strutturata senza graduatoria (no rank), diffusa sul sito web dell'Istituto, in cui vengono inseriti tutti i partecipanti che, all'esito della valutazione dei titoli e dell'interview, sono ammessi alla fase successiva della selezione.
12. RESEARCH SEMINAR: i candidati presenti nella final shortlist sono invitati a presentare un proprio research paper (di cui al comma 4 del presente articolo) in un seminario aperto al pubblico (Research Seminar) al fine di verificare l'ottima capacità espositiva in lingua inglese su argomenti scientifici; il Research Seminar si svolge presso la sede di IMT, alla presenza del Selection Committee, della Faculty e degli allievi di IMT. E' facoltà del Selection Committee permettere ai candidati di svolgere il research Seminar in via telematica qualora il candidato non possa recarsi presso la sede di IMT, per motivate esigenze. Le spese per la partecipazione dei candidati al Research Seminar, anche nel caso in cui le posizioni vadano a gravare su fondi di progetto, sono a carico dei fondi generali di IMT, previa approvazione del Centro di Responsabilità.
13. GRADUATORIE FINALI: al termine dei Research seminar, il Selection Committee conclude la procedura di valutazione comparativa e redige la graduatoria finale, esprimendo un giudizio complessivo, corredato da un punteggio in merito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati tenendo conto degli elementi che emergono dalla discussione degli stessi nel corso dell'interview.
14. APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA': il Direttore approva gli atti del Selection Committee ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo on line di IMT, nella sezione apposita del sito e in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità ove previste per legge. La graduatoria resta valida per un periodo di 36mesi.
15. VERIFICA INFORMAZIONI: nella fase preliminare della negoziazione, anche al fine di individuare la tipologia contrattuale proponibile, verranno verificati i seguenti elementi, ove consentito mediante autocertificazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente:

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- a. attività complessiva svolta con contratti a tempo determinato e/o assegni di ricerca, ai fini della verifica del non superamento del limite previsto dalla normativa vigente sulla durata complessiva dei contratti di cui agli artt. 22 e 24 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (12 anni);
  - b. attività complessiva svolta con le seguenti tipologie contrattuali: contratti per ricercatore a tempo determinato di cui alla tipologia a) dell'art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 del 2010, assegni di ricerca, borse di studio post-dottorato di cui alla legge 398 del 1989, ovvero analoghi contratti assegni o borse conseguiti in atenei stranieri, ai fini della verifica dei requisiti per l'attribuzione di eventuale contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - c. attuale posizione lavorativa;
  - d. titolo di studio (ove possibile per legge è obbligatoria l'autocertificazione. Per cittadini extra Ue che non abbiano conseguito il titolo di studio in Italia e negli altri casi in cui l'autocertificazione non sia possibile o qualora sia necessario ottenere l'equipollenza o la dichiarazione di valore, si richiede una dichiarazione di impegno, sottoscritta dall'interessato, a presentare la documentazione dovuta, pena la mancata stipula o la risoluzione del contratto).
16. **NEGOZIAZIONE:** il Direttore, sulla base della graduatoria approvata, valuta per ciascun candidato inserito nella graduatoria finale, il profilo scientifico e curriculare, la seniority e le esperienze in tema di ricerca al fine di determinare la tipologia e il compenso lordo contrattuali, gli eventuali benefits accessori (es: alloggio, mensa) e la durata del rapporto entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto comunque di quanto previsto dalla normativa in materia, dalle norme del presente regolamento e dal bando di selezione. In fase di negoziazione, il Direttore stabilisce il termine per l'accettazione dell'offerta che può essere variato, su richiesta dell'interessato, a discrezione del medesimo Direttore, sulla base di considerazioni specifiche sulla necessità di reclutamento immediato e sulle opportunità di scorrimento di graduatoria.
17. **OFFERTA:** la negoziazione si chiude con una proposta formulata dal Direttore che specifica le informazioni di cui all'art. 31 comma 3 e una sintesi dei principali diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dalle apposite sezioni del presente regolamento. In caso di mancata accettazione da parte del candidato si procede allo scorrimento della graduatoria.
18. **CHIAMATA:** il Direttore, dopo l'accettazione dell'offerta da parte del candidato, dispone la chiamata, previo il parere favorevole del Consiglio Accademico e l'approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 35 - Contratto e compenso**

1. **CONTRATTO:** gli Assistant Professor di cui al presente capo sono reclutati con contratti di ricercatore a tempo determinato. Il contratto, stipulato dal Direttore, specifica:
  - a. la tipologia di inquadramento;
  - b. l'Area di Ricerca di incardinamento e la Research Unit di afferenza prevalente;
  - c. le attività e gli obiettivi ai sensi dell'art.31 e la relativa supervisione e coordinamento scientifico, nonché l'eventuale specifico progetto di ricerca di riferimento, ove previsto;
  - d. il settore scientifico disciplinare, ove previsto;
  - e. il compenso;
  - f. la durata del rapporto di lavoro e la possibilità di eventuali rinnovi e/o proroghe;
  - g. altri diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dal presente regolamento.
2. **Trattamento economico, durata contrattuale e regime di impegno orario dei contratti di ricercatore a tempo determinato:**

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

| TIPOLOGIA CONTRATTUALE                        | TRATTAMENTO ECONOMICO  | DURATA CONTRATTUALE   | REGIME DI IMPEGNO           | REQUISITI RICHIESTI   |
|---|--|---|-----------------------------|---|
| Legge 240/2010 articolo 24 comma 3 lettera a) | 100% del trattamento iniziale del ricercatore confermato   | Contratto triennale prorogabile per un massimo di 2 anni per una sola volta | Tempo pieno/ tempo definito | Soggetti in possesso del titolo di dottorato di ricerca; fino al 2015 anche coloro che sono in possesso di laurea specialistica e curriculum scientifico adeguato, secondo quanto disposto nel bando di selezione   |
| Legge 240/2010 articolo 24 comma 3 lettera b) | 100% del trattamento iniziale del ricercatore confermato. E' facoltà del Direttore definire un trattamento economico aggiuntivo fino a un massimo del 30%. Tale trattamento viene definito dal Direttore in fase di negoziazione | Contratto triennale non rinnovabile   | Tempo pieno                 | Per coloro che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a) art. 24 L. 240/2010 ovvero per tre anni di contratti di cui all'art. 1 comma 14 della 230/2005, ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi di assegno di ricerca ovvero di borse post dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri |

### Capo III Assistant professor – assegni di ricerca (ex. Art. 22 L 240/2010) o collaborazioni alla ricerca

#### Articolo 36 - Procedura di valutazione comparativa

1. BANDO: la procedura di valutazione comparativa è indetta con un bando, emanato dal Direttore, previa approvazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i, nei limiti di bilancio e secondo quanto definito nella programmazione triennale, deve contenere:
  - a. i profili e le aree scientifiche per i quali si apre la selezione o la descrizione dell'eventuale programma di ricerca specifico ove presente;
  - b. i requisiti richiesti per la partecipazione e il carattere obbligatorio o preferenziale del titolo di dottore di ricerca ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica equivalente conseguito all'estero nonché la data entro la quale il titolo deve essere conseguito ai fini dell'ammissione alla procedura; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
  - c. le modalità e i termini di presentazione delle domande;

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- d. le specifiche modalità di selezione e i criteri di valutazione;
  - e. il numero delle posizioni;
  - f. le informazioni dettagliate sulle funzioni, diritti e doveri;
  - g. l'Area di Ricerca di incardinamento e la Research Unit di afferenza prevalente.
2. **FORME DI PUBBLICITÀ:** i bandi sono redatti in italiano e in versione sintetica in inglese. La versione italiana è pubblicata all'Albo on line e in forma sintetica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale "Concorsi ed esami", nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge. La versione in inglese è pubblicizzata su siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere dei dottori di ricerca e alla mobilità dei ricercatori. Le spese di divulgazione delle posizioni di Assistant Professor, anche nel caso in cui le posizioni vadano a gravare su fondi di progetto, sono a carico dei fondi generali di IMT.
3. **SELECTION COMMITTEE:** il Direttore nomina con proprio decreto il Selection Committee, composto dal medesimo Direttore, che lo presiede o da un suo delegato e da ulteriori due o quattro membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere, esperti di comprovata qualificazione all'interno della comunità scientifica internazionale, per il macro ambito di riferimento, professori o ricercatori dell'Istituto. Il Direttore può altresì designare, quali membri aggiuntivi, ricercatori di IMT, con il compito di coadiuvare le attività istruttorie del Selection Committee, senza concorrere alla formazione del giudizio valutativo, che rimane di competenza esclusiva dei soli membri effettivi. L'assenza dei membri aggiuntivi non ostacola il regolare svolgimento delle attività del Selection Committee. Il decreto del Direttore relativo alla nomina del Selection Committee è pubblicato all'Albo on line e nell'apposita Sezione del sito di IMT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge. In caso di impedimento documentato di uno o più membri del Selection Committee, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.
4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** la domanda di ammissione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura on line disponibile sul sito web dell'Istituto. Nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente, pena esclusione:
- a. **Dati anagrafici:** il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e devono essere indicati i dati identificativi di un valido documento di identità.
  - b. **Titolo di studio e nominativi referee:** le informazioni relative al proprio titolo di studio e i nominativi di tre referee con l'indicazione del loro ruolo, istituzione di appartenenza, relativo Sito web e indirizzo e-mail.
  - c. **Allegati:** alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese, inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte e un research paper che verrà presentato nel corso del Research Seminar di cui al comma 11 del presente articolo.
  - d. **Research statement:** ai candidati è richiesto di compilare un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca.
  - e. Ai candidati è inoltre richiesto di indicare la data a partire dalla quale saranno disponibili, il periodo di disponibilità (comunque non superiore a tre anni) e di comunicare se intendono partecipare agli incontri internazionali dedicati al placement dei ricercatori, ove esistenti per il Job market di riferimento.
- Le lettere di referenza dei referee non sono obbligatorie per l'ammissione alla selezione ma sono considerate quali documenti valutabili dal Selection Committee nelle varie fasi.
5. **REQUISITI DI AMMISSIONE:** possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010. IMT nel bando può stabilire che sia obbligatorio il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: in tal caso sono altresì ammessi i possessori di laurea specialistica e magistrale

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero, purché conseguano il titolo di dottore di ricerca entro la data indicata nel bando.

6. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, ciascun Selection Committee definisce i criteri di valutazione riferiti ai titoli e, più in generale, all'intera procedura di selezione. In ogni caso ai fini della valutazione, la significatività dei titoli di seguito riportati va analizzata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo:
  - a. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'Estero;
  - b. esperienza d'insegnamento universitario e di supervisione degli allievi;
  - c. esperienze di organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali e partecipazione agli stessi;
  - d. incarichi di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - e. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  - f. rilevanza del profilo dei candidati e del profilo attitudinale e motivazionale rispetto ai profili e alle aree scientifiche bandite e all'Area di Ricerca/Research Unit di afferenza;
  - g. profilo attitudinale e motivazionale in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di sviluppo dell'Istituto;
  - h. capacità espositiva in lingua inglese su argomenti scientifici;
  - i. valutazione della produzione scientifica, che deve tener anche conto della consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale, anche in relazione alla congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlati;
  - j. il Selection Committee tiene conto anche delle pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed e delle lettere di referenza, se pervenute entro la data prevista dal bando.
7. **VALUTAZIONE TITOLI:** sulla base della valutazione dei titoli presentati, il Selection Committee individua i candidati ammessi al primo colloquio (interview) attraverso una preliminary shortlist. La preliminary shortlist nonché il diario di svolgimento dell'interview sono pubblicati all'Albo on line e sul sito web di IMT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.
8. **INTERVIEW:** il primo colloquio, avente ad oggetto la discussione su titoli e produzione scientifica, si svolge, preferibilmente in occasione degli incontri internazionali dedicati al placement dei ricercatori, laddove esistano i cosiddetti "Job Market" del settore ovvero in via telematica o presso la sede di IMT. Il Selection Committee può decidere che l'interview di candidati residenti o domiciliati all'estero possa essere sostenuta in videoconferenza o con altra tecnologia che consenta l'identificazione visiva del candidato. In questo caso, la prova avviene previa identificazione visiva del candidato a cura del funzionario competente che controlla che il documento di identità esibito dal candidato sia conforme a quello detenuto in copia dall'amministrazione e ne conferma la validità. L'avvenuta identificazione è agli atti della selezione.
9. **ACQUISIZIONE DOCUMENTO DI IDENTITA' CON FOTO:** è cura del Responsabile del procedimento o dell'Ufficio incaricato del procedimento, acquisire dai candidati la copia del documento i cui estremi sono già stati indicati dal candidato all'atto della presentazione della domanda.
10. **CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA:** in occasione dei suddetti incontri internazionali, il Selection Committee può consentire a ulteriori candidati, con professionalità affini al profilo scientifico bandito, in considerazione dell'interesse manifestato nei confronti dell'Istituto e delle sue attività di partecipare alla selezione, sub condizione l'invio dei documenti di cui al comma 4 entro il termine definito dal Selection Committee, pena esclusione, e della verifica dei requisiti. Il Selection Committee provvede, prima della stesura della final shortlist, alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi con riserva secondo i criteri di cui al comma 7.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

11. **FINAL SHORTLIST:** il Selection Committee, dopo aver concluso la fase della valutazione dei titoli e dell'interview relativa a tutti i candidati, inclusi quelli di cui al precedente punto 9, redige una final shortlist, strutturata senza graduatoria (no rank), diffusa sul sito web e pubblicata all'Albo on line dell'Istituto, in cui vengono inseriti tutti i partecipanti che, all'esito della valutazione dei titoli e dell'interview, sono ammessi alla fase successiva della selezione.
12. **RESEARCH SEMINAR:** i candidati presenti nella final shortlist sono invitati a presentare un proprio research paper (di cui al comma 4 del presente articolo) in un seminario aperto al pubblico (Research Seminar) che si svolge presso IMT, alla presenza del Selection Committee. Al Research Seminar sono invitati a partecipare la Faculty e gli allievi di IMT. E' facoltà del Selection Committee permettere ai candidati di svolgere il Research Seminar in via telematica qualora il candidato non possa recarsi presso la sede di IMT, per motivate esigenze. Le spese per la partecipazione dei candidati al Research Seminar, anche nel caso in cui le posizioni ricadano su fondi di progetto, sono a carico dei fondi generali di IMT, previa approvazione del Centro di Responsabilità.
13. **GRADUATORIE FINALI:** al termine dei Research seminar, il Selection Committee conclude la procedura di valutazione comparativa e redige la graduatoria finale, esprimendo un giudizio complessivo, corredato da un punteggio, sui singoli candidati in merito ai titoli e alla produzione scientifica, tenendo conto degli elementi che emergono dalla discussione degli stessi nel corso dell'interview e del Research Seminar.
14. **APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA':** il Direttore approva gli atti di ciascun Selection Committee ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo on line e in apposita sezione del sito web dell'Istituto in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità ove previste per legge. La graduatoria resta valida per un periodo di 12 mesi.
15. **VERIFICA INFORMAZIONI:** nella fase preliminare della negoziazione, anche al fine di individuare la tipologia contrattuale proponibile, verranno verificati, mediante autocertificazione nei limiti previsti dalla normativa, fermo restando quanto stabilito nel Titolo I, Capo V, i seguenti elementi:
  - a. attività complessiva svolta con contratti a tempo determinato e/o assegni di ricerca, ai fini della verifica del non superamento del limite previsto dalla normativa vigente alla durata complessiva dei contratti di cui agli artt. 22 e 24 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (12 anni);
  - b. attuale posizione lavorativa;
  - c. titolo di studio (è richiesta l'autocertificazione ove obbligatoria ai sensi di legge; in caso di cittadini extra Ue che non abbiano conseguito il titolo di studio in Italia e negli altri casi in cui l'autocertificazione non sia possibile o sufficiente o qualora sia necessario ottenere l'equipollenza o la dichiarazione di valore, si richiede una dichiarazione sottoscritta dall'interessato a presentare la documentazione necessaria pena la mancata stipula o la risoluzione del contratto).
16. **NEGOZIAZIONE:** il Direttore, sulla base della graduatoria approvata, valuta per ciascun candidato inserito nella graduatoria finale, il profilo scientifico e curriculare, la seniority e le esperienze in tema di ricerca al fine di determinare, il compenso lordo contrattuale, gli eventuali benefits accessori (es: alloggio, mensa) e la durata del rapporto entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, dalle norme del presente regolamento e dal bando di selezione. In fase di negoziazione, il Direttore stabilisce il termine per l'accettazione dell'offerta che può essere variato, su richiesta dell'interessato, a discrezione del medesimo Direttore, sulla base di considerazioni specifiche sulla necessità di reclutamento immediato e sulle opportunità di scorrimento di graduatoria.
17. **OFFERTA:** la negoziazione si chiude con una proposta formulata dal Direttore che specifica le informazioni di cui all'art. 31 comma 3 e una sintesi dei principali diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dalle apposite sezioni del presente regolamento. In caso di mancata accettazione da parte del candidato si procede allo scorrimento della graduatoria.
18. **STIPULA DEL CONTRATTO:** il Direttore, dopo l'accettazione dell'offerta da parte del candidato, stipula il relativo contratto.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 37 - Contratto e compenso**

1. **CONTRATTO:** gli Assistant Professor di cui al presente capo, sono prevalentemente reclutati con contratti per assegni di ricerca e, in via residuale, con contratti di collaborazione (si veda TITOLO XII, TAB 1 per le specifiche). Il contratto, stipulato dal Direttore, specifica:
  - a. la tipologia di inquadramento;
  - b. l'Area di Ricerca e la Research Unit di afferenza prevalente;
  - c. le attività e gli obiettivi ai sensi dell'art.31 e la relativa supervisione e coordinamento scientifico, nonché l'eventuale specifico progetto di ricerca di riferimento, ove previsto;
  - d. il compenso;
  - e. la durata del rapporto di lavoro e la possibilità di eventuali rinnovi e/o proroghe;
  - f. altri diritti e doveri specifici.
2. **COMPENSO:** qualora non definito nel bando, il compenso viene definito dal Direttore in fase di negoziazione di cui al comma 15 dell'articolo 37 del presente regolamento.

### **Capo IV Post doctoral fellow**

#### **Articolo 38 - Procedura di valutazione comparativa**

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è indetta con un bando di selezione pubblica, emanato dal Direttore, previa approvazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i e nei limiti di bilancio che deve contenere:
  - a. i profili e le aree scientifiche per i quali si apre la selezione o la descrizione dell'eventuale programma di ricerca specifico ove presente;
  - b. i requisiti richiesti per la partecipazione e il carattere obbligatorio o preferenziale del titolo di dottore di ricerca ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica equivalente conseguito all'estero nonché la data entro la quale il titolo deve essere conseguito ai fini dell'ammissione alla procedura; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
  - c. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
  - d. le specifiche modalità di selezione e i criteri di valutazione;
  - e. il numero delle posizioni;
  - f. le informazioni dettagliate sulle funzioni, diritti e doveri;
  - g. l'Area di Ricerca e la Research Unit di afferenza prevalente;
  - h. il numero delle posizioni;
  - i. l'area scientifica di interesse;
  - j. le informazioni dettagliate sulle funzioni, diritti e doveri.
2. **FORME DI PUBBLICITÀ:** i bandi sono redatti in italiano e in versione sintetica in inglese. La versione italiana è pubblicata all'Albo on line, in apposita sezione del sito di IMT e in forma sintetica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale "Concorsi ed esami", nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge. La versione in inglese è pubblicizzata su siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere dei dottori di ricerca e alla mobilità dei ricercatori.



## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

Le spese di divulgazione delle posizioni di Post Doctoral Fellow, anche nel caso in cui le posizioni ricadano su fondi di progetto, vanno a gravare sui fondi generali di IMT.

3. **SELECTION COMMITTEE:** il Direttore nomina con proprio decreto il Selection Committee, composto dal medesimo Direttore in qualità di presidente, o da un suo delegato e da ulteriori due o quattro membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere, esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale e professori o ricercatori di IMT. Il Direttore può altresì designare, quali membri aggiuntivi, ricercatori di IMT con il compito di coadiuvare le attività di istruttorie del Selection Committee, senza concorrere alla formazione del giudizio valutativo che rimane di esclusiva competenza dei soli membri effettivi. L'assenza dei membri aggiuntivi non ostacola il regolare svolgimento delle attività del Selection Committee. Il decreto del Direttore relativo alla nomina del Selection Committee è pubblicato all'Albo on line, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge. In caso di impedimento documentato di uno o più membri del Selection Committee, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.
4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** la domanda di ammissione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura on line disponibile sul sito web di IMT. Nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente, pena esclusione:
  - a. **Dati anagrafici:** il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e devono essere indicati i dati identificativi di un valido documento di identità;
  - b. **Titolo di studio e nominativi dei referee:** le informazioni relative al proprio titolo di studio e i nominativi di tre referee con l'indicazione del loro ruolo, istituzione di appartenenza e relativo Sito web e indirizzo e-mail;
  - c. **Allegati:** alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte e un research paper che verrà presentato nel corso della Presentazione del progetto di ricerca di cui al comma 8 del presente articolo, salvo diverse indicazioni contenute nel bando stesso.
  - d. **Research statement.** ai candidati è richiesto di compilare un Research Statement che indichi i propri interessi di ricerca. Se previsto dal bando di selezione il Research Statement può essere discusso in occasione della Presentazione del progetto di ricerca in alternativa al research paper.

Eventuali lettere di referenza dei referee indicati non costituiscono materiale obbligatorio per l'ammissione alla selezione, ma sono materiale di valutazione di cui il Selection Committee si avvale nelle varie fasi della selezione.
5. **REQUISITI DI AMMISSIONE:** possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010. IMT nel bando può stabilire che sia obbligatorio o preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: in tal caso sono altresì ammessi i possessori di laurea specialistica e magistrale conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all'estero, purché conseguano il titolo di dottore di ricerca entro la data indicata nel bando.
6. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, ciascun Selection Committee definisce i criteri di valutazione riferiti ai titoli e, più in generale, all'intera procedura di selezione. In ogni caso ai fini della valutazione, la significatività dei titoli di seguito riportati va analizzata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo:
  - a. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'Estero;
  - b. esperienza d'insegnamento universitario e di supervisione degli allievi;

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- c. svolgimento di attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
  - d. incarichi di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - e. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  - f. rilevanza del profilo dei candidati rispetto ai profili e alle aree scientifiche banditi e all'Area di Ricerca/Research Unit di afferenza;
  - g. profilo attitudinale e motivazionale in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di sviluppo dell'Istituto;
  - h. capacità espositiva in lingua inglese su argomenti scientifici;
  - i. valutazione della produzione scientifica, che deve tener conto della consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità e la continuità temporale, anche in relazione alla congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlati;
  - j. il Selection Committee tiene conto anche delle pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed e delle lettere di referenza, se pervenute entro la data prevista dal bando.
7. VALUTAZIONE TITOLI: sulla base della valutazione dei titoli presentati, il Selection Committee individua i candidati ammessi alla fase di presentazione del progetto di ricerca. La shortlist nonchè il diario di svolgimento delle presentazioni sono pubblicati all'Albo on line di IMT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.
8. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA: nell'ambito della selezione di Post Doctoral Fellow è facoltà del Selection Committee in fase di valutazione dei titoli, sulla base di considerazioni complessive sul profilo bandito e sulle candidature pervenute, decidere quale modalità adottare per lo svolgimento della fase di presentazione dei progetti di ricerca (research paper o research statement secondo quanto previsto dal bando):
- a. Modalità telematica mediante tecnologie che consentano l'identificazione visiva dei candidati, o in alternativa presenza del candidato presso IMT con spese al suo carico.
  - b. Presentazione in un seminario aperto al pubblico con spese per la partecipazione dei candidati gravanti su fondi generali di IMT, previa approvazione del centro di responsabilità.
- Il Selection Committee può decidere che la presentazione di candidati residenti o domiciliati all'estero possa essere sostenuta in videoconferenza o con altra tecnologia che consenta l'identificazione visiva del candidato. In questo caso, la prova avviene previa identificazione visiva del candidato a cura del funzionario competente che controlla che il documento di identità esibito dal candidato sia conforme a quello detenuto in copia dall'amministrazione e ne conferma la validità. L'avvenuta identificazione è agli atti della selezione.
9. ACQUISIZIONE DOCUMENTO DI IDENTITA' CON FOTO: è cura del Responsabile del procedimento o dell'Ufficio incaricato del procedimento, acquisire dai candidati la copia del documento i cui estremi sono già stati indicati dal candidato all'atto della presentazione della domanda.
10. GRADUATORIE FINALI: dopo la presentazione del progetto di ricerca, il Selection Committee conclude la procedura di valutazione comparativa e redige la graduatoria finale, esprimendo un giudizio complessivo, corredato da un punteggio, sui singoli candidati in merito ai titoli e alla produzione scientifica, tenendo conto degli elementi che emergono dalla discussione degli stessi nel corso della presentazione del progetto di ricerca.
11. APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA': il Direttore approva gli atti di ciascun Selection Committee ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo on line di IMT e in Gazzetta Ufficiale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità ove previste per legge. La graduatoria resta valida per un periodo di 12 mesi, salvo diversa disposizione di legge.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

12. VERIFICA INFORMAZIONI: nella fase preliminare della negoziazione, anche al fine di individuare la tipologia contrattuale proponibile, verranno verificati, mediante autocertificazione nei limiti previsti dalla normativa, fermo restando quanto stabilito nel Titolo I, Capo V, i seguenti elementi:
  - a. attività complessiva svolta con contratti a tempo determinato e/o assegni di ricerca, ai fini della verifica del non superamento del limite previsto dalla normativa vigente alla durata complessiva dei contratti di cui agli artt. 22 e 24 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (12 anni);
  - b. attuale posizione lavorativa;
  - c. titolo di studio (è richiesta l'autocertificazione ove obbligatoria ai sensi di legge; in caso di cittadini extra Ue che non abbiano conseguito il titolo di studio in Italia e negli altri casi in cui l'autocertificazione non sia possibile o sufficiente o qualora sia necessario ottenere l'equipollenza o la dichiarazione di valore, si richiede una dichiarazione sottoscritta dall'interessato a presentare la documentazione necessaria pena la mancata stipula o la risoluzione del contratto).
13. NEGOZIAZIONE: il Direttore, sulla base della graduatoria approvata, valuta per ciascun candidato inserito nella graduatoria finale, il profilo scientifico e curriculare, la seniority e le esperienze in tema di ricerca al fine di determinare, il compenso lordo contrattuale, gli eventuali benefits accessori (es: alloggio, mensa) e la durata del rapporto, entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, dalle norme del presente regolamento e dal bando di selezione. In fase di negoziazione, il Direttore stabilisce il termine per l'accettazione dell'offerta che può essere variato, su richiesta dell'interessato, a discrezione del medesimo Direttore, sulla base di considerazioni specifiche sulla necessità di reclutamento immediato e sulle opportunità di scorrimento di graduatoria.
14. OFFERTA: la negoziazione si chiude con una proposta formulata dal Direttore che specifica le informazioni di cui all'art. 31 comma 3 e una sintesi dei principali diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dalle apposite sezioni del presente regolamento. In caso di mancata accettazione da parte del candidato si procede allo scorrimento della graduatoria.
15. STIPULA DEL CONTRATTO: il Direttore, dopo l'accettazione dell'offerta da parte del candidato, stipula il relativo contratto.

### **Articolo 39 - Contratto e compenso**

1. CONTRATTO: i Post Doctoral Fellow sono reclutati con contratti di Assegno di ricerca e, in via residuale, con contratti di collaborazione (si veda TITOLO XII, TAB 1 per le specifiche).
2. Il contratto, stipulato dal Direttore, specifica:
  - a. la tipologia di inquadramento;
  - b. l'Area di Ricerca e la Research Unit di afferenza prevalente;
  - c. le attività e gli obiettivi ai sensi dell'art.31 e la relativa supervisione e coordinamento scientifico, nonché l'eventuale specifico progetto di ricerca di riferimento, ove previsto;
  - d. il settore scientifico disciplinare, ove previsto;
  - e. il compenso;
  - f. la durata del rapporto di lavoro e la possibilità di eventuali rinnovi e/o proroghe;
  - g. altri diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento come definito dal presente regolamento.
3. COMPENSO: qualora non definito nel bando, il compenso viene definito dal Direttore in sede di negoziazione di cui al comma 12 dell'articolo 39 del presente regolamento.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Titolo V - ALTRE FIGURE PER ATTIVITÀ DI RICERCA**

#### **Capo I Borse a progetto**

##### **Articolo 40 - Definizione e attività**

1. **DEFINIZIONE:** l'Istituto eroga borse a progetto, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 legge 3 luglio 1998 n 210, ad allievi di corsi di dottorato di ricerca, che non siano titolari di borsa per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati o cofinanziati da soggetti terzi.
2. **PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E SUPERVISIONE:** le suddette attività sono collocate nell'ambito di specifici progetti di ricerca il cui coordinamento scientifico è affidato al Responsabile scientifico del progetto di ricerca. Se l'assunzione avviene nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea (ad esempio: azioni Marie Curie) o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, nonché nell'ambito di progetti di ricerca nazionali (es: FIRB), è possibile derogare alle disposizioni del presente regolamento con riferimento alle modalità di reclutamento, ai requisiti richiesti ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al rinnovo, nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi.

##### **Articolo 41 - Reclutamento**

1. Il reclutamento avviene attraverso procedure di valutazione comparativa.
2. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è indetta con un bando di selezione, emanato con Decreto del Direttore, previa approvazione del/i Centro/i di Responsabilità competente/i e nei limiti di bilancio e deve contenere:
  - a. i profili per i quali si apre la selezione;
  - b. la descrizione del progetto di ricerca;
  - c. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
  - d. le specifiche modalità di selezione e i criteri di valutazione;
  - e. i requisiti richiesti per la partecipazione;
  - f. il numero delle posizioni.
3. **FORME DI PUBBLICITÀ:** i bandi, redatti in italiano e in versione sintetica in inglese, sono pubblicati all'Albo on line e su apposita sezione del sito web di IMT.
4. **SELECTION COMMITTEE:** il Direttore nomina con proprio decreto il Selection Committee incaricato della valutazione, composto da almeno un professore o ricercatore di ruolo e da ulteriori due membri, che possono essere docenti provenienti da università italiane ed estere, esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale per il macro ambito scientifico di riferimento, nonché ricercatori di IMT. In caso di impedimento documentato di uno o più membri del Selection Committee, il Direttore nomina con proprio decreto uno o più membri supplenti che subentrano per tutte le fasi successive della procedura di valutazione comparativa.
5. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** la domanda di ammissione deve essere compilata e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura on line disponibile sul sito web di IMT. Nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente pena esclusione:
  - Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e deve essere indicato il numero di un valido documento di identità;

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- Titolo di studio: le informazioni relative al proprio titolo di studio e al programma di studio cui si partecipa;
  - Research statement: ai candidati è richiesto di compilare un research statement che indichi i propri interessi di ricerca e le proprie competenze con riferimento al profilo bandito;
  - Allegati: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum redatto, in modo esaustivo, in lingua inglese e includente esperienze professionali e attività scientifiche svolte, certificazione/autocertificazione attestante lo status di studente di dottorato e con le seguenti specifiche: nome istituzione, luogo, data legale di inizio e termine del corso.
6. **REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:** per la partecipazione alle selezioni sono richiesti, tra l'altro, i seguenti requisiti:
- a. essere regolarmente iscritto a un programma di dottorato di ricerca.
  - b. laurea magistrale o specialistica in materie attinenti il profilo (durata minima corso di studio di 4 anni);
  - c. esperienza nel settore attinente il profilo;
  - d. curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
  - e. ottima conoscenza della lingua inglese.
7. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, ciascun Selection Committee definisce i criteri di valutazione, tenendo conto della rilevanza del profilo dei candidati e del profilo attitudinale e motivazionale rispetto al progetto di ricerca bandito. In occasione dei colloqui (interview) la Commissione prenderà in considerazione la capacità espositiva su tematiche scientifiche. Durante i colloqui è verificata la conoscenza della lingua inglese.
8. **VALUTAZIONE DEI TITOLI:** sulla base della valutazione dei titoli presentati il Selection Committee individua i candidati ammessi alla fase di interview. La shortlist, nonché il diario di svolgimento delle interviste sono diffusi con pubblicazione all'Albo on line e sul sito web di IMT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.
9. **INTERVIEW:** consiste nella discussione del research statement e dei titoli presentati; in tale occasione verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese. La discussione si svolge presso la sede di IMT, con spese a carico del candidato, ovvero in via telematica. Il Selection Committee può decidere che l'interview di candidati residenti o domiciliati all'estero possa essere sostenuta in videoconferenza o con altra tecnologia che consenta la visualizzazione del candidato. In questo caso, la prova avviene previa identificazione visiva del candidato a cura del funzionario competente che controlla che il documento di identità esibito dal candidato sia conforme a quello detenuto in copia dall'amministrazione e ne conferma la validità. L'avvenuta identificazione è agli atti della selezione.
10. **ACQUISIZIONE DOCUMENTO DI IDENTITÀ CON FOTO:** è cura del Responsabile del procedimento o dell'Ufficio incaricato del procedimento, acquisire dai candidati la copia del documento i cui estremi sono già stati indicati dal candidato all'atto della presentazione della domanda.
11. **GRADUATORIA FINALE:** il Selection Committee, sintetizza il risultato della fase di interview in un giudizio complessivo e redige una graduatoria finale.
12. **APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITÀ:** il Direttore approva gli atti ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo on line e in apposita sezione del sito web dell'Istituto. Le graduatorie restano valide per un periodo di 12 mesi.

### **Articolo 42 - Inquadramento, compenso, durata**

1. **INQUADRAMENTO:** i vincitori sono titolari di borse a progetto per attività di ricerca.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

2. **COMPENSO:** il compenso lordo contrattuale è definito nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. **DURATA:** la borsa a progetto termina contestualmente al correlato progetto di ricerca o alla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca, quando precedente. La durata minima è stabilita in mesi 6 (continuativi). Nel caso in cui il progetto di ricerca e le relative attività si dovessero protrarre oltre i termini originariamente previsti è possibile prorogare la borsa a progetto fermo restando che la borsa non può protrarsi oltre il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
4. L'aver usufruito di una borsa a progetto non preclude la possibilità di beneficiare in seguito di altre borse della stessa tipologia.

### **Articolo 43 - Report annuale e finale**

1. I borsisti a progetto devono presentare con cadenza annua e, in ogni caso, entro un mese prima della scadenza della borsa, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.

## **Capo II            Research collaborators**

### **Articolo 44 - Definizione**

1. I Research collaborators sono soggetti cui vengono conferiti incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività supporto alla ricerca anche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi (supporto nella realizzazione di esperimenti, configurazione software scientifici, ricerca e ampliamento materiale scientifico e supporto alla redazione report scientifici). Ai Research collaborators possono essere affidati compiti formativi come da art. 5 comma 2 del presente regolamento.
2. I Research collaborators possono svolgere la loro attività all'interno di una Research Unit di afferenza prevalente o all'interno di una Unità Organizzativa dell'Istituto.

### **Articolo 45 - Reclutamento**

1. **MODALITA':** il reclutamento avviene tramite procedura di valutazione comparativa.
2. **PROGETTI DI RICERCA:** se l'assunzione avviene nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea (ad esempio: azioni Marie Curie) o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, nonché nell'ambito di progetti di ricerca nazionali (es: FIRB), è possibile derogare alle disposizioni con riferimento alle modalità di reclutamento, ai requisiti richiesti ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al rinnovo, nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi.

### **Articolo 46 - Procedura di valutazione comparativa**

1. **BANDO:** la procedura di valutazione comparativa è indetta con un bando emanato dal Direttore, previa autorizzazione del/i Centro/i di Responsabilità competente/i e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il bando deve specificare:
  - a. la definizione dell'incarico da svolgere motivato in relazione alle esigenze delle e/o delle Research Unit e/o in relazione a specifici progetti di ricerca o altre attività istituzionali inserite in specifiche Unità Organizzative;
  - b. i requisiti specifici richiesti dalla posizione in oggetto;
  - c. l'area scientifica di interesse, in caso di assegno di ricerca;

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- d. il numero di posizioni;
  - e. l'inquadramento contrattuale la durata dell'incarico e l'indicazione del compenso e dei benefit accessori definiti entro limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo;
  - f. informazioni sulle funzioni, i diritti e i doveri;
  - g. i criteri di valutazione delle candidature;
  - h. le modalità e il termine entro il quale i candidati possono presentare la propria candidatura avvalendosi eventualmente di apposite procedure on line.
2. **FORME DI PUBBLICITA':** l'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo on line di IMT. Nel caso di conferimento di assegni di ricerca i bandi vengono resi pubblici anche sul sito del Ministero e dell'Unione Europea.
  3. **SELECTION COMMITTEE:** il Selection Committee è nominato dal Direttore ed è composto dal Direttore medesimo, o suo delegato e altri due membri, docenti provenienti da università italiane ed estere o esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale o ricercatori di IMT.
  4. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** nella domanda i candidati devono indicare obbligatoriamente:
    - Dati anagrafici: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica e deve essere indicato il numero di un valido documento di identità;
    - Titolo di studio e posizione lavorativa: le informazioni relative al proprio titolo di studio e alla loro posizione lavorativa attuale;
    - Allegati: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum, redatto in modo esaustivo in lingua inglese e inclusivo di esperienze professionali e attività scientifiche svolte, nonché, ove richiesto, eventuali progetti di ricerca;

Research statement: ai candidati è richiesto di compilare un research statement che indichi i propri interessi di ricerca e le proprie competenze con riferimento al profilo bandito.
  5. **REQUISITI DI AMMISSIONE:** sono ammessi a partecipare alle selezioni i laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca prevista. Secondo le disposizioni contenute nei singoli bandi il dottorato di ricerca, anche conseguito all'estero, può costituire requisito obbligatorio ai fini del conferimento dell'incarico. In assenza di tale disposizione il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale. In caso di affidamento di incarichi per attività di supporto ad attività di ricerca si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ovvero affidare tali incarichi a soggetti in possesso della laurea triennale, ferma restando la maturata esperienza nel settore.
  6. **CRITERI DI VALUTAZIONE:** nella prima riunione e prima di procedere alla valutazione dei titoli, ciascun Selection Committee definisce i criteri di valutazione riferiti ai titoli indicati dal bando tra gli elementi di valutazione tra cui:
    - a. Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
    - b. rilevanza dei profili dei candidati;
    - c. profilo attitudinale e motivazionale in relazione alle esigenze della Research Unit e/o in relazione a specifici progetti di ricerca o altre attività istituzionali definite dal bando;
    - d. ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, da considerarsi requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione alla selezione.
  7. **VALUTAZIONE TITOLI:** sulla base della valutazione dei titoli presentati, il Selection Committee individua i candidati ammessi alla interview. La shortlist nonché il diario di svolgimento dei colloqui sono pubblicati all'Albo on line di IMT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità, se previste per legge.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

8. **INTERVIEW:** consiste nella discussione del research statement e dei titoli presentati; in tale occasione viene altresì verificata la conoscenza della lingua inglese. La discussione si svolge presso la sede di IMT con spese a carico del candidato o in via telematica. Il Selection Committee può decidere che l'interview di candidati residenti o domiciliati all'estero possa essere sostenuta in videoconferenza o con altra tecnologia che consenta la visualizzazione del candidato. In questo caso, la prova avviene previa identificazione visiva del candidato a cura del funzionario competente che controlla che il documento di identità esibito dal candidato sia conforme a quello detenuto in copia dall'amministrazione e ne conferma la validità. L'avvenuta identificazione è agli atti della selezione.
9. **ACQUISIZIONE DOCUMENTO DI IDENTITA' CON FOTO:** è cura del Responsabile del procedimento o dell'Ufficio incaricato del procedimento, acquisire dai candidati la copia del documento i cui estremi sono già stati indicati dal candidato all'atto della presentazione della domanda.
10. **GRADUATORIA FINALE:** il Selection Committee, sintetizza il risultato della fase di interview in un giudizio complessivo e redige una graduatoria finale.
11. **APPROVAZIONE ATTI E PUBBLICITA':** il Direttore approva gli atti ed emana con proprio decreto la graduatoria finale, pubblicata all'Albo on line, fatte salve ulteriori forme di pubblicità ove previste per legge. Le graduatorie restano valide per un periodo di 12 mesi.

### **Articolo 47 - Inquadramento, compenso e contratto**

1. **INQUADRAMENTO:** l'Istituto può stipulare con i soggetti di cui al presente titolo un contratto di lavoro autonomo (contratti di collaborazione) o conferire assegni di ricerca (per le specifiche sulle tipologie contrattuali si veda TITOLO XII, TAB 1).
2. **COMPENSO:** il compenso lordo contrattuale è definito in sede di emanazione del bando, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del presente regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. **CONTRATTO:** il contratto, stipulato dal Direttore, deve specificare durata luogo e oggetto della prestazione e deve contenere un'apposita clausola che, nel caso in cui tale collaborazione sia finanziata con fondi provenienti da finanziatori esterni e legati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, autorizzi IMT, qualora vengano meno i finanziamenti previsti, a recedere dal contratto, con corresponsione al collaboratore del compenso relativo all'attività svolta fino al momento del recesso.

### **Articolo 48 - Report annuale e finale**

1. **REPORT ANNUALE E FINALE** - Solo i Research Collaborator afferenti a una Research Unit devono presentare con cadenza annua e, in ogni caso, entro un mese prima della scadenza del contratto, una relazione in lingua inglese sulle attività svolte.

### **Articolo 49 - Rinvio**

1. **CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI:** i contratti di collaborazione di cui al presente Capo non sono soggetti, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f-bis della legge 4 gennaio 1994, n. 20.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'art. 2222 c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo e dalla normativa sugli assegni di ricerca.



## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 50 - Definizione**

1. I Research Assistant sono soggetti cui vengono conferiti incarichi per lo svolgimento di specifiche attività di collaborazione ad attività di ricerca svolte da un docente o ricercatore di IMT, cui si è legati da rapporto fiduciario, anche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. I suddetti incarichi, per i quali è corrisposto un compenso equiparabile ad un rimborso spese forfetario, sono di natura meramente occasionale, di breve durata e caratterizzati da un rapporto intuitu personae con il soggetto proponente il conferimento.

### **Articolo 51 - Proposta e affidamento**

1. PROPOSTA: i suddetti incarichi possono essere proposti dai professori di cui ai titoli II e III, dai ricercatori di cui al Titolo VI del presente regolamento, nel rispetto dei regolamenti di IMT in materia di utilizzo dei fondi di ricerca. Il soggetto proponente deve indicare nella proposta di affidamento dell'incarico la specifica qualificazione del soggetto incaricato con riferimento alle attività oggetto del contratto anche in relazione al curriculum del candidato.
2. AFFIDAMENTO: gli incarichi di cui al presente comma vengono affidati mediante provvedimento del Direttore il quale stabilisce l'importo, la durata e l'oggetto contrattuale.

### **Articolo 52 - Contratto e compenso**

1. CONTRATTO: l'Istituto stipula con i soggetti di cui al presente titolo un contratto di lavoro autonomo. Il contratto, stipulato dal Direttore, deve specificare durata luogo e oggetto della prestazione e deve contenere un'apposita clausola che, nel caso in cui tale collaborazione sia finanziata con fondi provenienti da finanziatori esterni e legati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, autorizzi IMT, qualora vengano meno i finanziamenti previsti, a recedere dal contratto, con corresponsione al collaboratore del compenso relativo all'attività svolta fino al momento del recesso.
2. COMPENSO: il compenso è stabilito dal Direttore e deve essere equiparabile a un rimborso spese forfetario.

### **Articolo 53 - Rinvio**

1. CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI: i contratti di cui al presente capo non sono soggetti, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f-bis della legge 4 gennaio 1994, n. 20.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'art. 2222 e seguenti c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo.

## **Capo IV Senior tutor**

### **Articolo 54 - Definizione**

1. DEFINIZIONE: i Senior Tutor sono soggetti cui vengono conferiti incarichi per lo svolgimento di attività di tutoraggio degli allievi, in particolare dei nuovi arrivati, creando un raccordo tra l'Istituto e loro. I suddetti incarichi, per i quali è corrisposto un compenso equiparabile ad un rimborso spese forfetario, sono caratterizzati da un rapporto intuitu personae con il soggetto proponente il conferimento.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Articolo 55 - Proposta e affidamento**

1. **PROPOSTA:** i suddetti incarichi possono essere proposti dai Track Director o dai Research Unit Director, nel rispetto dei regolamenti di IMT. Il soggetto proponente deve indicare nella proposta di affidamento dell'incarico la specifica qualificazione del soggetto incaricato con riferimento alle attività oggetto del contratto anche in relazione al curriculum del candidato.
2. **AFFIDAMENTO:** gli incarichi di cui al presente comma vengono affidati mediante provvedimento del Direttore il quale stabilisce l'importo, la durata e l'oggetto contrattuale.

### **Articolo 56 - Contratto e compenso**

1. **CONTRATTO:** l'Istituto stipula con i soggetti di cui al presente capo un contratto di lavoro autonomo. Il contratto, stipulato dal Direttore, deve specificare durata luogo e oggetto della prestazione e deve contenere un'apposita clausola che, nel caso in cui tale collaborazione sia finanziata con fondi provenienti da finanziatori esterni e legati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, autorizzi IMT, qualora vengano meno i finanziamenti previsti, a recedere dal contratto, con corresponsione al collaboratore del compenso relativo all'attività svolta fino al momento del recesso.
2. **COMPENSO:** il compenso è stabilito dal Direttore e deve essere equiparabile a un rimborso spese forfettario.

### **Articolo 57 - Rinvio**

1. **CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI:** i contratti di cui al presente capo non sono soggetti, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f-bis della legge 4 gennaio 1994, n. 20.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'art. 2222 e seguenti c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo.

## **Titolo VI - LECTURER E TEACHING ASSISTANT**

### **Articolo 58 - Definizione e attività**

1. **DEFINIZIONE:** IMT può conferire incarichi di insegnamento per la titolarità di singoli corsi o per lo svolgimento di specifici moduli didattici nei propri corsi di studio a soggetti individuati ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre, n. 240. I contratti sono di durata pari ad un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, fermo restando che l'attività didattica frontale e la presenza presso IMT sono definiti nel contratto in coincidenza con il periodo di durata del corso o del modulo.
2. **ATTIVITA':** consiste nello svolgimento di attività di didattica frontale nei corsi di studio di IMT; nello specifico:
  - Lecturer: teorie, sistemi, metodi e tecnologie,
  - Teaching Assistant: esercitazioni e applicazioni pratiche.
3. Nell'affidamento dell'incarico si intende compreso l'impegno del docente a svolgere attività di orientamento e tutorato ivi inclusi incontri per richieste di approfondimento degli allievi o dei corsisti con riferimento agli argomenti oggetto di insegnamento e, più in generale, il confronto sul piano scientifico durante l'intero anno accademico cui si riferisce il contratto.

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

4. L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

### **Articolo 59 - Affidamento di singoli corsi o moduli**

1. Nella tabella che segue sono riepilogate le diverse modalità di affidamento dei singoli corsi o moduli didattici

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

### Tabella

| Generale   |   | Procedura di affidamento   |  |                      |  |                     |                                 | Contratto/lettera di affidamento incarico   |  |
|--|---|--|--|----------------------|--|---------------------|---------------------------------|---|--|
| Tipologia di affidamento   | di Soggetti   | CdR  | Collegio docenti                                       | Consiglio Accademico | NUV  | Consiglio Direttivo | Direttore                       | Contratto/ lettera di affidamento incarico  | Compenso   |
| Affidamenti interni (*)  | Professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, Assistant Professor e Post Doctoral Fellow |  | Proposta e approvazione della programmazione didattica | Delibera di          |  |                     |                                 | Solo nel caso di affidamento a ricercatori di ruolo si prevede la predisposizione di una lettera di affidamento di incarico che deve essere sottoscritta per accettazione | Si veda Nota (*)   |
| Affidamento agli esterni (rif. Art 23 comma 1 legge 240/2010)              | Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico professionale | Nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del CdR | Proposta e approvazione della programmazione didattica |                      | Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale (non necessariamente preventivo) |                     | Delibera e affidamento          | Contratto per attività di insegnamento  | Il compenso è determinato con riferimento al numero di ore di insegnamento previste, secondo condizioni uniformi per categorie di insegnamento, stabilite con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa in materia. |
| Affidamento ad esperti di chiara fama (rif. Art 23 comma 3 legge 240/2010) | Esperto straniero di chiara fama  | Nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del CdR | Proposta e approvazione della programmazione didattica | Parere               |  | Delibera            | Affidamento                     | Contratto per attività di insegnamento  | Il compenso è proposto in sede di programmazione didattica, e deliberato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa in materia  |
| Affidamento previa selezione (rif. Art 23 comma 2 legge 240/2010)          |   | Nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del CdR | Proposta di apertura della                             |                      |  |                     | Approvazione atti e Affidamento | Contratto per attività di insegnamento  | Il compenso è determinato con riferimento al numero di ore di insegnamento previste, secondo condizioni uniformi per categorie di insegnamento, stabilite con delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa in materia. |

(\*)AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITA' DIDATTICHE A RICERCATORI DI RUOLO: ai sensi della legge 240/2010 articolo 6 comma 4, ai ricercatori di ruolo possono essere affidati corsi e moduli curricolari, nel rispetto della programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, con il loro consenso. Ad essi è attribuito il titolo di Professore Aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. La procedura di affidamento dell'incarico non differisce da quella di affidamento ad altri soggetti interni fatto salvo il necessario recepimento dell'accettazione da parte del ricercatore stesso.

### Articolo 60 - Affidamento previa selezione

1. PROPOSTA: la proposta di apertura di procedura di selezione viene fatta in sede di programmazione didattica per quei moduli o corsi non altrimenti affidati. La programmazione didattica contiene le seguenti informazioni rilevanti ai fini della selezione:
  - a. la denominazione del corso di studio;
  - b. il ciclo o edizione di riferimento;
  - c. definizione dell'incarico da svolgere motivato in relazione a specifiche necessità di insegnamento nei Programmi di Dottorato, in termini di titolo del corso da svolgere, abstract e numero di ore;

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

- d. l'indicazione del profilo oggetto della selezione, secondo quanto previsto in programmazione didattica e i requisiti specifici richiesti dalla posizione in oggetto (in particolare la capacità di svolgere lezioni in lingua inglese);
    - e. i criteri e le modalità in base alle quali verrà svolta la valutazione comparativa delle candidature.
2. APPROVAZIONE: l'approvazione e l'emanazione dell'avviso di selezione compete al Direttore nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del/dei Centro/i di Responsabilità competente/i.
3. AVVISO DI SELEZIONE: l'avviso di selezione, emanato dal Direttore, deve contenere, in aggiunta a quanto previsto nella proposta di apertura della posizione:
  - a. l'indicazione del compenso e dei benefit accessori definiti entro limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo;
  - b. il termine entro il quale i candidati possono presentare la propria candidatura e le modalità di presentazione della stessa.
4. PUBBLICITÀ: l'avviso di selezione viene pubblicato all'Albo on line di IMT.
5. CANDIDATURA: nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare obbligatoriamente: Dati anagrafici e posizione lavorativa: il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, un recapito, con indicazione dell'indirizzo completo che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, la cittadinanza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica. I candidati sono altresì tenuti a fornire le informazioni relative alla loro posizione lavorativa attuale.

Allegati alla domanda on line: alla domanda devono essere allegati il proprio curriculum vitae, redatto in modo esaustivo, che includa le esperienze professionali, le attività scientifiche svolte e un elenco delle pubblicazioni scientifiche ritenute rilevanti con riferimento al profilo oggetto di selezione e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; i candidati possono altresì presentare altra documentazione che ritengano utile ai fini della valutazione. Eventuali contenuti specifici inerenti la posizione in oggetto secondo quanto richiesto dall'avviso di selezione.
6. VALUTAZIONE COMPARATIVA: la selezione viene effettuata dal Direttore, o suo delegato appositamente nominato, e da altri due membri docenti provenienti da università italiane ed estere o esperti di comprovata qualificazione scientifica all'interno della comunità internazionale, mediante una valutazione comparativa delle candidature per la posizione e nell'ambito di riferimento, sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione. La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore, viene pubblicata sul sito di IMT e rimane valida 12 mesi dalla sua approvazione.

### **Articolo 61 - Affidamenti ad esperti di chiara fama**

1. Nel caso di affidamenti a esperti di chiara fama ai sensi dell'art. 23 comma 3 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, il curriculum accademico e scientifico del candidato deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Istituto prima dell'effettivo affidamento.

### **Articolo 62 - Rinvio e deroghe**

1. CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI: i contratti di cui al presente capo non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f-bis della legge 4 gennaio 1994, n. 20.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'art. 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e alle norme in materia di lavoro autonomo.

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

### Titolo VII - SPEAKER PER SEMINARI ED EVENTI

#### Articolo 63 - Definizione e attività

1. **DEFINIZIONE:** gli Speaker sono soggetti esterni invitati a partecipare in qualità di relatori a seminari e dibattiti scientifici o a presentare pubblicazioni o risultati di attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse dell'Istituto.
2. **ATTIVITA':** IMT conferisce incarichi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 nell'ambito delle attività formative e di ricerca dei propri corsi di studio e delle proprie Research Units o nell'ambito di specifici progetti a soggetti individuati ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre, n. 240.

#### Articolo 64 - Tipologia degli incarichi, Individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi, compenso

| Generale   |   | Procedura di affidamento   |                                 |                      |  |                     |                                      | Contratto/lettera di affidamento incarico            |   |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|---|
| Tipologia di incarico  | Soggetti  | CdR  | Proposta                        | Consiglio Accademico | NUV  | Consiglio Direttivo | Direttore                            | Contratto/lettera di affidamento incarico            | Compenso/rimborso   |
| Incarico che prevede la sola corresponsione del rimborso spese   | Soggetti esterni invitati da IMT a presentare e discutere oggetti di interesse per IMT                | Nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del CdR | Professori e ricercatori di IMT |                      |  |                     | Approvazione dell'evento             | n.p  | RIMBORSO: Limiti di rimborso definiti nel Regolamento sulle missioni, rimborsi spese e utilizzo dei fondi individuali di ricerca  |
| Incarico che prevede la corresponsione di un compenso equiparabile a un rimborso spese   | Soggetti esterni invitati da IMT a presentare e discutere oggetti di interesse per IMT                | Nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del CdR | Professori e ricercatori di IMT |                      |  |                     | Decreto Direttoriale di approvazione | Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale   | RIMBORSO<br>FORFETTARIO: importo definito dalla modulistica autorizzata secondo quanto previsto dal seguente regolamento entro i limiti definiti dal delibera del Consiglio Direttivo |
| Incarico che prevede la corresponsione di un compenso (rif. Art 23 comma 1 legge 240/2010)   | Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale | Nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del CdR |                                 |                      | Verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale (non necessariamente preventivo) |                     | Delibera affidamento                 | e Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale | COMPENSO: importo definito dalla modulistica autorizzata secondo quanto previsto dal seguente regolamento entro i limiti definiti dal delibera del Consiglio Direttivo.               |
| Incarico che prevede la corresponsione di un compenso - Affidamento ad esperti di chiara fama (rif. Art 23 comma 3 legge 240/2010) | Esperto straniero di chiara fama  | Nei limiti della disponibilità di bilancio previa autorizzazione del CdR |                                 | Parere               |  | Delibera            | Affidamento                          | Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale   | COMPENSO: il compenso è proposto in sede di definizione dell'evento, e deliberato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa in materia                                    |

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

### Articolo 65 - Affidamenti ad esperti di chiara fama

- Nel caso di affidamenti a esperti di chiara fama ai sensi dell'art. 23 comma 3 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, il curriculum accademico e scientifico del candidato deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Istituto prima dell'effettivo affidamento.

### Articolo 66 - Rinvio

- CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI: i contratti di cui al presente capo non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 20.
- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'art. 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e alle norme in materia di lavoro autonomo.

## Titolo VIII - INCARICHI DI RESPONSABILITA' E DELEGATI DEL DIRETTORE

### Capo I Responsabili delle Aree di Ricerca e delle Research Units, Responsabili scientifici e Responsabili scientifici di progetti di ricerca

#### Articolo 67 - Definizione e nomina

| CATEGORIA   | DEFINIZIONE  | COMPETENZA   |
|---|--|--|
| Responsabili delle Aree di Ricerca  | Ruolo di garante delle attività di sviluppo delle Aree di Ricerca (sede di incardinamento dei professori e dei ricercatori)                            | La nomina è di competenza del Consiglio Direttivo nell'ambito della Programmazione triennale |
| Responsabili delle <i>Research Unit</i> (unità di ricerca di natura progettuale e/o tematica) | Responsabili delle <i>Research Unit</i> a cui tutti i soggetti appartenenti alla <i>faculty</i> afferiscono  | La nomina è di competenza del Direttore  |
| Responsabile scientifico del progetto di ricerca  | Responsabile identificato nell'ambito dei singoli progetti di ricerca con compiti di coordinamento dell'intero progetto                                | Viene identificato nei singoli progetti di ricerca   |
| Responsabile scientifico  | Responsabile della supervisione e del coordinamento di singoli soggetti, ove il presente regolamento ne preveda la presenza obbligatoria o facoltativa | Viene identificato in sede di stipula del contratto  |

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

### **Capo II Delegati del Direttore**

#### **Articolo 68 - Definizione e attività**

1. **DEFINIZIONE:** il Direttore può designare, tra i professori e i ricercatori di ruolo di IMT, delegati che coadiuvano la Direzione nello svolgimento di specifiche attività istituzionali in ambito scientifico.
2. **INDENNITA' O COMPENSO:** non è prevista alcuna indennità né compenso. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti di IMT.

#### **Articolo 69 - Conferimento e revoca**

1. **AFFIDAMENTO INCARICO:** il conferimento e la revoca di tali incarichi sono di competenza della Direzione e sono disposti su base esclusivamente fiduciaria.

### **Titolo IX - ALTRE FIGURE**

#### **Capo I Guest Scholars**

#### **Articolo 70 - Definizione e attività**

1. L'Istituto può avvalersi di collaboratori, per un periodo non inferiore a due giornate lavorative, a titolo gratuito per specifiche attività di supporto alla ricerca e/o alla didattica, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio in occasione delle attività svolte in favore dell'Istituto, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti dell'Istituto.

#### **Articolo 71 - Individuazione del collaboratore**

1. La richiesta è presentata al Direttore, cui compete l'approvazione; deve essere motivata con riferimento all'attività che il soggetto proposto è destinato a svolgere.

#### **Articolo 72 - Contratto**

1. **AFFIDAMENTO DELL'INCARICO:** la collaborazione è formalizzata con un incarico sottoscritto dal Direttore, nel quale si specifica il tipo di attività prevista e la gratuità della stessa, l'eventuale diritto a benefits accessori, nel rispetto di quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, e il riconoscimento del rimborso spese, ove previsto.



**REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO**

**TITOLO XI - TABELLE DI SUPPORTO E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO**

**Tabella 1**

|  | <b>Ricercatore tempo determinato</b>  | <b>Assegno di Ricerca</b>  | <b>Borse a progetto</b>   | <b>Contratto di collaborazione</b>  |
|--|---|--|---|---|
| <b>Normativa di riferimento</b>                                  | Articolo 24 legge 240/2010  | Articolo 22 legge 240/2010 e DM 102 9 marzo 2011 Nota MJUR 2330 del 20/04/2011   | Articolo 4 comma 3 legge 31 luglio 1998 n. 210  | D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 articolo n 7   |
| <b>Inquadramento</b>   | contratto di ricercatore a tempo determinato - il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola e il ricercatore è di diritto privato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro subordinato per quanto non altrimenti disciplinato dalla normativa specifica.  | Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca   | Borse per attività di ricerca su specifici progetti. La borsa è conferita con decreto del Direttore della Scuola, che specifica gli impegni cui il titolare è tenuto.   | Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola e il ricercatore è di lavoro autonomo ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto. Il titolare di tale contratto presta la propria opera personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione fermo restando il potere di coordinamento nell'interesse del committente, che spetta al Responsabile Scientifico e, nel caso di progetti finanziati o cofinanziati da terzi, al responsabile scientifico del progetto di ricerca.   |
| <b>Categoria funzionale</b>                                      | Assistant Professor   | Assistant Professor, Post doctoral fellow, Research Collaborator   | Borsisti a progetto   | Assistant Professor, Post Doctoral Fellow, Research Collaborator, Research Fellow/Professor   |
| <b>Destinatari</b>   | - Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, - fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente unitamente a un curriculum vitae scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione, purché il titolo di dottore di ricerca sia conseguito entro la data della presa di servizio.   | - I laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca prevista. Secondo le disposizioni contenute nei singoli bandi il dottorato di ricerca può costituire requisito obbligatorio ai fini del conferimento di assegni di ricerca. In assenza di tale disposizione il dottorato di ricerca può costituire titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. L'assegno può essere conferito a candidati in possesso di analogo titolo conseguito all'estero e dichiarato equivalente al titolo italiano dal Selection Committee ai soli fini del concorso.  | Studenti di dottorato in possesso del titolo di Laurea Magistrale o specialistica che non stiano usufruendo di borsa di studio  |   |
| <b>Incompatibilità</b>   | - Sono esclusi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori Universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. - Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il contratto di cui al presente Capo è incompatibile con lo svolgimento del dottorato di ricerca, non può essere cumulato con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della L.27 dicembre 1997 n.449 e non può essere cumulato con analoghi contratti, anche a tempo determinato, presso altre Università. - Sono altresì esclusi coloro la cui durata complessiva dei rapporti interscisi anche con atenei diversi, sia superiore ai 12 anni anche non consecutivi.  | - Non possono essere conferiti a dipendenti di ruolo di cui all'articolo 22 comma 1 della legge 240/2010 - Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e destinate a integrare l'attività di ricerca con soggiorni all'estero. - Ai pubblici dipendenti, possono essere attribuiti assegni di ricerca, ove questi siano posti in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione all'attività di ricerca dall'Amministrazione di appartenenza. Il contratto si risolve di diritto se l'aspettativa non è concessa entro 3 mesi dalla data di inizio dell'attività. - La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa di specializzazione medica, in Italia o all'estero. | - La borsa non può essere cumulata con la fruizione di assegni di ricerca e altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista.  |   |
| <b>Offerta: specifiche</b>                                       | La proposta formulata dal Direttore in fase di negoziazione, deve contenere le indicazioni in merito all'impegno orario, al trattamento economico, l'Area di ricerca di afferenza e la Research Unit prevalente.  | La proposta formulata dal Direttore in fase di negoziazione, deve contenere le indicazioni in merito al trattamento economico, l'Area di ricerca di afferenza e la Research Unit prevalente.   |   | La proposta formulata dal Direttore in fase di negoziazione, deve contenere le indicazioni in merito al trattamento economico, l'Area di ricerca di afferenza e la Research Unit prevalente.  |
| <b>Contratto. Specifiche</b>                                     | Il contratto deve contenere: - Il regime di impegno orario, il trattamento economico e la durata; - l'indicazione del periodo di prova, quantificato in misura percentuale alla durata del contratto e comunque non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte; - un'apposita clausola che specifichi che, qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività già svolta. - l'Area di ricerca di afferenza e la Research Unit prevalente; - le attività e gli obiettivi nonché altri diritti e doveri specifici. | Il contratto deve contenere: - il trattamento economico e la durata; - un'apposita clausola che specifichi che, qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività già svolta. - l'Area di ricerca di afferenza e la Research Unit prevalente; - le attività e gli obiettivi nonché altri diritti e doveri specifici.   |   | Il contratto deve contenere: - il trattamento economico e la durata; - un'apposita clausola che specifichi che, qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività già svolta. - l'Area di ricerca di afferenza e la Research Unit prevalente; - le attività e gli obiettivi nonché altri diritti e doveri specifici.  |
| <b>Compenso</b>  | Si veda Tab. 2  | Si veda Tab. 3   | L'importo della borsa è determinato dal Direttore con il decreto che apre la selezione.   | Il compenso è definito dal Direttore in sede di negoziazione nei limiti di importo definiti dal Consiglio Direttivo.  |
| <b>Durata</b>  | Si veda Tab. 2  | L'assegno di ricerca ha durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato per una durata complessiva non superiore a quattro anni.   | La borsa a progetto termina con la fine del correlato progetto di ricerca o alla data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca, quando precedente.   | La durata del contratto è vincolata alle disposizioni contenute nel bando di finanziamento.   |
| <b>Rinnovo</b>   | La possibilità di rinnovo o proroga, ove consentito dalla legge, è subordinata all'esito positivo della valutazione dell'attività svolta dal ricercatore, nel rispetto dei vincoli programmatici e nei limiti di cui all'art. 15 della legge (ove previsti). Per i dettagli riguardanti la fase della valutazione si rimanda ad apposito regolamento  | La possibilità di rinnovo è subordinata all'esito della valutazione dell'attività svolta dal ricercatore, nel rispetto dei vincoli programmatici e nei limiti di cui all'art. 15 della legge (ove previsti). Per i dettagli riguardanti la fase della valutazione si rimanda ad apposito regolamento.  | non previsto  | La possibilità di proroga è subordinata all'esito della valutazione dell'attività svolta dal ricercatore, nel rispetto dei vincoli programmatici e nei limiti di cui all'art. 15 della legge (ove previsti) e deve essere debitamente motivata in relazione al permanere delle esigenze dell'Area di ricerca con riferimento alle specifiche attività o progetti di ricerca per cui il collaboratore è stato reclutato. Per i dettagli riguardanti la fase della valutazione si rimanda ad apposito regolamento.  |
| <b>Risoluzione</b>   | Nei casi previsti dalla legge per i rapporti di lavoro dipendente   | Qualora il titolare dell'assegno non prosegua l'attività di ricerca prevista senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Direttore può disporre la risoluzione del contratto, su richiesta motivata del responsabile del coordinamento scientifico (Responsabile della Unità di ricerca o Responsabile Scientifico) acquisito il parere del Responsabile dell'Area di Ricerca.  | Qualora il titolare della borsa non prosegua l'attività di ricerca prevista senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Direttore può disporre la revoca delle borse, su richiesta motivata del responsabile scientifico.  | Qualora il titolare del contratto non prosegua l'attività di ricerca prevista senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Direttore può disporre la risoluzione del contratto, su richiesta motivata del responsabile scientifico.   |
| <b>Recesso ( facoltà unilaterale riconosciuta dal contratto)</b> | Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi un evento che, a norma dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività svolta.   | Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine come normato dal c.c. art. 2227 - 2228. Qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività svolta.  | RINUNCIA: Il titolare della borsa può rinunciare alla borsa durante il periodo di fruizione previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La rinuncia alla borsa comporta la cessazione dell'attività di ricerca. | Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine come normato dal c.c. art. 2227 - 2228. Qualora la posizione sia finanziata con fondi pluriennali provenienti da finanziatori esterni e vincolati allo svolgimento di una specifica attività di ricerca, il venir meno dei finanziamenti autorizza la Scuola a recedere dal contratto. In tal caso viene corrisposto al ricercatore il compenso relativo all'attività svolta.   |
| <b>Cessazione</b>  | La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o altre ipotesi di risoluzione del contratto.  | La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o altre ipotesi di risoluzione del contratto.   | La cessazione della borsa è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o dalla revoca DECADENZA: Decadono dal diritto alla borsa di studio coloro che, entro il termine indicato dalla Scuola, non sottoscrivono l'atto di accettazione, salvo motivata richiesta di differimento.         | La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o dalla risoluzione del contratto.   |
| <b>Rinvio</b>  | Per gli aspetti relativi alla gestione del rapporto di lavoro dei titolari dei contratti per ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dalla legge 240/2010 e dai successivi decreti attuativi.   | Per tutto quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alla legge 30 dicembre 2010 numero 240, all'art. 2222 del c.c. e seguenti.   |   | Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme generali del c.c. in materia di contratti, all'articolo 2222 del c.c. e alle norme in materia di lavoro autonomo.  |
| <b>Note</b>  | All'atto dell'assunzione il Ricercatore è inquadrato in un settore scientifico disciplinare. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. All'atto dell'assunzione e comunque entro 90 giorni dalla presa di servizio, il Ricercatore ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria, secondo le disposizioni vigenti, alla verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella fase preliminare alla negoziazione, ove non sia possibile o sufficiente il ricorso all'autocertificazione o alle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000  | All'atto dell'assunzione e comunque entro 90 giorni dalla presa di servizio, il Ricercatore ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria, secondo le disposizioni vigenti, alla verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella fase preliminare alla negoziazione, ove non sia possibile o sufficiente il ricorso all'autocertificazione o alle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000   |   | I contratti di cui al presente capo sono soggetti, ove previsto, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il ricorso a questa tipologia di rapporto deve essere motivato in relazione all'impossibilità di ricorrere a risorse umane già presenti presso la Scuola per lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito di un'Area di Ricerca, di una Research Unit o di un progetto di ricerca e si devono preventivamente determinare durata luogo e oggetto della prestazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. |

## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI E SUI RAPPORTI DI LAVORO IN AMBITO DIDATTICO E SCIENTIFICO

**Tabella 2: riepilogo categorie funzionali e tipologie contrattuali(1)**

| CATEGORIA                          | DESTINATARI  | TIPOLOGIA DI CONTRATTO       |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| Visiting professor                 | Senza vincolo  | Contratto di collaborazione  |
| Visiting Research Fellow/Professor | Senza vincolo  | Contratto di collaborazione  |
| Research Assistant                 | Per coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 18 comma 5 della legge 240/2010   | Contratto di lavoro autonomo |
| Borsisti a progetto                | Rivolto a coloro che siano idonei in graduatoria di dottorato, ma che non stiano usufruendo di borsa di studio.  | Borsa a progetto             |
| Research Collaborator              | Senza vincolo  | Assegno                      |
|                                    |  | Contratto di collaborazione  |
| Post Doctoral Fellow               | Rivolto a chi sta per conseguire il PhD (all'ultimo anno del corso di studi dottorali) o chi si è già in possesso del PhD.   | Assegno                      |
|                                    |  | Contratto di collaborazione  |
| Assistant Professor                | Rivolto a chi sta conseguendo il PhD (all'ultimo anno del corso di studi dottorali) o chi si è già in possesso del PhD, con un più elevato livello di seniority in base alle pubblicazioni e ricerca svolta rispetto alla categoria inferiore (post-doctoral fellowship) | Assegno                      |
|                                    |  | RTD Tipo A (3+2 anni)        |
|                                    |  | RTD Tipo B* (3 anni)         |
|                                    |  | Contratto di collaborazione  |

(1) Per i dettagli sulle tipologie contrattuali si veda TAB 1.